

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 52° - 52. SITZUNG
30-4-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 57:

« Variazioni territoriali tra i Comuni di Zambana, Nave San Rocco e Lavis in provincia di Trento »

pag. 3

Ratifica della delibera della Giunta Regionale, riguardante la approvazione dello Statuto della Società azionaria lavorazione e valorizzazione acque radioattive (S.A.L.V.A.R.).

pag. 15

Disegno di legge n. 54:

« Proroga della durata in carica dei consigli comunali della Provincia di Trento ».

pag. 15

Disegno di legge n. 27:

« Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione ».

pag. 15.

Gesetzentwurf Nr. 57:

« Gebietsänderungen betreffend die Gemeinden Zambana, Nave San Rocco und Lavis in der Provinz Trient ».

Seite 3

Bestätigung des Beschlusses des Regionalausschusses betreffend die Annahme der Satzung der Aktiengesellschaft für die Verwertung und Ausbeutung der radioaktiven Gewässer (S.A.L.V.A.R.).

Seite 15

Gesetzentwurf Nr. 54:

« Verlängerung der Amtszeit von Gemeinderäten in der Provinz Trient ».

Seite 15

Gesetzentwurf Nr. 27:

« Bestimmungen über die rechtliche Stellung, die Besoldung und die Ordnung der Laufbahn des Personals der Region ».

Seite 15



Presidente: dott. Remo Albertini.

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago.

Ore 9.55.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 24 aprile 1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato. Vorrei proporre l'inserimento all'ordine del giorno di altri punti: la legge per la rettifica territoriale del comune di Zambana, la cui relazione della Commissione è stata distribuita ancora l'altro giorno; e l'altro provvedimento proposto dall'Assessore Benedikter per la proroga dei consigli comunali, in maniera di consentire le elezioni dei consigli comunali solo dopo le elezioni politiche. Comunico poi che il Vice Presidente del Consiglio si scusa per la sua assenza, dato che è ammalato. Non verrà discussa stamane la legge sul personale, data l'assenza del Presidente della Giunta e dovremo discutere solo nel pomeriggio, allora proporrei di mettere in discussione lo Statuto della SALVAR e l'approvazione della convenzione, e, se viene inserita all'ordine del giorno, la legge sul comune di Zambana e l'altra legge sulla proroga dei consigli comunali. Prego di distribuire le schede. C'è una richiesta di verifica del numero legale. Adesso votiamo e vediamo. Propongo di votare l'inserimento all'ordine del giorno della legge sulla modifica territoriale del comune di Zambana e di Lavis.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 28 votanti, 21 sì, 7 no. Questa è inserita all'ordine del giorno, avendo ottenuta la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Votiamo l'inserimento all'ordine del giorno della legge presentata dall'Assessore Benedikter sulla proroga dei Consigli comunali.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 31 votanti, 28 sì, 2 no, 1 scheda bianca.

Proporrei stamane di esaurire questa materia all'ordine del giorno più le interrogazioni e proseguire nel pomeriggio con la legge sul personale, dato che stamane non c'è il Presidente della Giunta, ed essendo lui il relatore del disegno di legge occorre che egli sia presente. Quindi, se nessuno ha nulla in contrario, proporrei di sospendere l'esame e la discussione sulla legge per il personale in attesa che venga il Presidente; può darsi che venga anche adesso, alle 11; nel pomeriggio è sicuro, e nel pomeriggio proseguiremo certamente con il disegno di legge sul personale. Ora la prima legge da mettere in discussione è quella su Zambana. Quindi è aperta la discussione e dò la parola al presentatore del disegno di legge, l'Assessore agli affari generali, per la lettura della relazione al disegno di legge su Zambana.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione.

DALSASS (S.V.P.): (*Legge la relazione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola a Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Il fatto che stamane, così improvvisamente, sia stato introdotto questo argomento non mi consente di sviluppare con l'ampiezza che avrei ritenuto le argomentazioni che avevo in mente di esporre, tuttavia cercherò di riassumerle.

Ci troviamo di fronte a questo fatto: vi è da un lato un comune il quale ha avuto una parte del proprio abitato distrutto, e, secondo il parere dei tecnici, quello che non è stato distrutto è sotto il pericolo incombente di una possibile distruzione, il che consiglia di spostare gli abitati in una zona più sicura. Dall'altra vi è un comune il quale non vede logicamente di buon occhio che una parte abbastanza cospicua ed interessante del proprio territorio gli venga sottratta per consentire la costruzione del nuovo abitato di Zambana. Che il comune abbia un diritto al proprio territorio è cosa, mi pare, pacificamente ammessa dalla dottrina, di-

ritto che non è certo confondibile con il diritto di proprietà dei singoli che abitano nel comune, che tuttavia sussiste ed esiste. Ora, per poter modificare, cambiare, diminuire il territorio di un comune esistente occorrono delle precise condizioni che sono state previste, come è ricordato anche nella relazione, dalla legge comunale e provinciale, all'art. 31 del Testo unico del 1934, il quale prevede: « I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, incremento o miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze di sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione ». Mi pare quindi che prima di procedere alla rettifica del territorio comunale ed allo scorporo di parte del territorio del comune per aggregare la parte tolta ad un altro comune, occorre vedere se si ravvisino le condizioni previste da questo articolo. Delle condizioni invocate, del resto, l'unica che trovi una certa relazione alla situazione è quella relativa alla espansione degli abitati, non può però questa espansione desumersi esclusivamente dal fatto che manchi materialmente la superficie, come in qualche caso può verificarsi. Vi può essere un comune, il quale ha un territorio limitatissimo, ormai tutto edificato, e le successive costruzioni debbono necessariamente invadere il territorio del comune vicino. Ciò non è il caso di Zambana, in quanto il territorio del comune di Zambana teoricamente è di tale ampiezza che potrebbe consentire la costruzione non di un modesto agglomerato come è quello che si costruirà o che si intende costruire, ma addirittura per lo meno di una cittadina. L'elemento che però viene invocato a giustificazione dell'operazione è questo: è stato accertato che in tutto il territorio, o sarebbe stato accertato, che in tutto il territorio attualmente del comune di Zambana non esiste una sufficiente superficie di terreno atta ad essere edificata; perciò, siccome ci sarebbe il territorio in teoria, ma mancano le condizioni perchè questa costruzione possa effettivamente avvenire, bisogna andare in un altro territorio. Adesso a me pare che si debbano fare due osservazioni: una, che un elemento così importante, perchè poi è l'unico che giustifica questa operazione, come è quello dell'accertamento che non esiste nell'attuale territorio del comune di Zambana la possibilità di costruire un nuovo paese, debba essere affidato ad un organo tecnico, e il parere, il giudizio di questo organo tecnico costituisce la premessa necessaria ed indispensabile per poter applicare la norma del Testo unico del 1934. Ora, da quanto risulta dalla relazione sembra che questo accertamento di un organo tecnico non esista, nel senso che è stata riunita una commissione, forse direi che una riunione è stata tenuta, alla quale partecipava-

no indubbiamente degli elementi tecnici; ma un conto è un vero e proprio organo tecnico che ha per legge il potere, la facoltà, l'obbligo di esprimere il proprio parere in merito a determinate questioni, ed un conto è un consesso di persone qualificatissime, ma che quasi casualmente si riuniscono per esprimere una loro opinione. Quindi mi pare che anzitutto manchi l'organo che ha accertato le condizioni richieste dall'art. 318 del Testo unico del 1934; subordinatamente, anche qualora questa eccezione non dovesse essere ritenuta valida, mi pare che sarebbe stato necessario conoscere nel dettaglio il parere di questa commissione, onde vedere se il parere di questa commissione è veramente preclusivo, nel senso che non ammette che nel territorio attualmente del comune di Zambana esista la possibilità di un'altra zona, forse meno bella, meno comoda, meno idonea. Ma qui non si tratta di dire: è meglio, è più utile urbanisticamente, è più opportuno farla là; occorre, mi pare, che ci sia proprio l'impossibilità quasi assoluta di costruire in un altro posto. Secondo, occorre che, escluso il territorio di Zambana, l'unico altro posto possibile è quello prescelto.

Quindi, riassumendo, trovo che non esiste agli atti, per lo meno non esiste per quanto ci risulta, un parere di un organo abilitato a darlo, e secondariamente vi è il parere di una commissione non costituita a norma di legge, non definita giuridicamente, che però non siamo in grado di conoscere se sia tale da corrispondere alle due condizioni, e cioè impossibilità di costruire nell'attuale territorio del comune di Zambana, e necessità di costruire nella zona prescelta.

Detto questo — e mi pare che già sia una condizione abbastanza grave che potrebbe forse portare anche ad una forma di imperfetta legalità al progetto di legge che abbiamo davanti — vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Indubbiamente le esigenze, le necessità ed il bisogno di avere una casa, una casa possibilmente in una zona sicura per gli abitanti del comune di Zambana devono essere preminenti su altre condizioni, preminenti però non nel senso di annullare gli interessi ed i diritti degli altri. Allora, trovandosi di fronte alla popolazione come quella del comune di Lavis, che per la sua grande maggioranza si è espressa, ed era anche logico che fosse così, contrariamente al distacco di Aicheri, mi pare che da parte degli amministratori si sarebbe potuto esaminare la possibilità di trovare a favore del comune di Lavis una forma compensativa, almeno in parte, del danno che esso subisce. Se nessuna colpa può essere fatta agli abitanti di Zambana perchè un pezzo della montagna è caduto sulle loro case, credo che neanche quelli di Lavis abbiano alcuna responsabilità

e non mi pare giusto che essi debbano sopportare, come comune, esclusivamente l'onere, una parte naturalmente il comune di Zambana, ma l'onere che il trasferimento comporta. Quindi desidererei, se fosse possibile, avere dei chiarimenti sopra le obiezioni di natura tecnica e successivamente anche qualche informazione, se cioè sia stato tentato, esaminato, visto e preso accordi con il comune o con i rappresentanti del comune di Lavis per trovare una soluzione che potesse meglio soddisfare o meno insoddisfare.

PRESIDENTE: Avverto il Consiglio che è stato presentato un ordine del giorno a firma Paris, Bondi e Vinante. Questo verrà discusso alla fine della discussione generale.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Volevo rispondere alla richiesta del cons. Scotoni se c'era stato un parere tecnico che consigliasse o ordinasse il trasferimento di quella località che è stata scelta per la nuova Zambana. C'è stato il parere dell'organo tecnico qualificato. Tutti sanno che il 13 dicembre 1955 il Provveditore alle opere pubbliche chiedeva al Ministero dei lavori pubblici di esaminare il caso per il trasferimento parziale dell'abitato in una località sicura. In seguito a questa richiesta il Ministero dei lavori pubblici inviava sul posto un geologo incaricato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per esaminare quali località fossero adatte per raccogliere il nuovo abitato, e se realmente ci fosse il pericolo per l'abitato che restava a Zambana. Da quell'esame risultò che i terreni adiacenti alla vecchia Zambana erano tutti sconsigliabili per diverse ragioni, perchè qualcuno ancora soggetto alla minaccia di altre frane e qualche altro soggetto a minaccia di eventuali straripamenti del Noce o dell'Adige e soggetti eventualmente anche a lavori costosissimi di riparo per costruirvi delle abitazioni. Il parere del servizio speciale direzione generale del Ministero dei lavori pubblici era quello di trasferire l'abitato nella località Aicheri. In seguito a questo parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprimeva nel senso di trasferire questo abitato nella località predetta e avveniva con decreto legge firmato dal Presidente della Repubblica l'inclusione dell'abitato di Zambana fra quelli da trasferire perchè minacciati da frana, in base alla legge 1908 n. 445. Oltre a questo parere ufficiale del Ministero dei lavori pubblici c'era stato un parere richiesto dalla Regione e dalla Provincia, di tecnici locali. Fra quelli era stato incaricato il prof. Ciro Andreatta, direttore dell'istituto di geologia dell'Università di Bologna, nonchè il capo dei servizi forestali della Regione e altri tecnici, l'ingegnere capo del Genio

civile, il Provveditore alle opere pubbliche, i tecnici che erano sul posto. Mi pare quindi che non ci sia dubbio circa la scelta della località Aicheri per il trasferimento della nuova Zambana. Non c'erano altre possibilità, almeno da tutti questi esami non ne sono saltate fuori.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? L'on. Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Secondo me, e non voglio assolutamente assumere degli atteggiamenti da tecnico, ma mi pare che si sia in un certo senso agito sotto l'impulso, la commozione del momento, il sentimento di considerazione per questa povera gente, perchè non so fino a che punto si può prestare fede anche ai giudizi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Magari, si può!

PEDRINI (D.C.): Possiamo andare a casa!

PARIS (P.S.D.I.): Potete andare a casa, quando approvate la Trento-Malè, andate a casa che fate bene: lì si vede l'obiettività! Andate a casa subito che fate bene, perchè abbiamo la prova lì! Ora, io non dico che nel fatto di Zambana ci siano stati i moventi politici come sicuramente ci sono stati nella Trento-Malè, però io dico che anche secondo il parere di altri ingegneri che hanno visitato il luogo, forse era possibile, per eventuali altre frane, costruire una cinta di sicurezza e trasferire il paese più vicino senza cioè dover ricorrere alla costruzione di tutti gli edifici di servizio pubblico all'infuori della chiesa. Perchè se guardate in modo particolare l'asilo e le scuole sono al di fuori della cintura di sud, cioè sul territorio ritenuto sicuro, qui vicino al ponte del Noce; prima che la cosa arrivi lì devono venir giù centinaia di migliaia di metri cubi di materiale! Scuole e asilo che sono un modello, è una pena vedere abbandonare quegli uffici, costruiti di recente, per cui il Comune ha fatto un notevolissimo sforzo finanziario; e quindi non so, ho l'impressione e non è una impressione mia questa che espongo, ripeto l'impressione di altri tecnici e ingegneri, che insomma si sia agito un po' troppo in fretta, e quindi ormai comunque siamo al punto che siamo e non è possibile tornare indietro, perchè sarebbe abbandonare quelle case ormai costruite, ecc. Ora io dico questo, che vorrei quasi ripetere qui quello che ho detto in Consiglio Provinciale, quello che è non un dissapore ma un certo malanimo che è sorto fra le genti di Lavis e quelle di Zambana in seguito a

quello che c'è stato: imposizione del Commissario per decidere la questione del trasferimento della zona degli Aicheri a Zambana, trattative che forse sono state influenzate — io lo ammetto — da eccessivo campanilismo senza sapersi porre al di sopra un pochino della questione, e giudicare con più comprensione.

Vorrei quindi ripetere qui alla Giunta Regionale, ai membri della Giunta Regionale, di svolgere un'opera efficace per arrivare alla rappacificazione delle popolazioni di Lavis e Zambana. E, Signor Presidente, già che ho la parola vorrei illustrare il mio ordine del giorno, se è consentito, se no mi seggo e Lei chieda se c'è qualcun altro che vuole parlare e mi tornerò ad alzare in piedi.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Sono costretto a rispondere all'on. Paris perchè mi dispiace ma opinioni personali si può averne fin che si vuole, ma quando si entra in atti pubblici bisogna proprio fidarsi di quello che può essere il parere di un organo tecnico ufficiale. Perchè personalmente posso servirmi di chi voglio, ma come Assessore devo servirmi di chi devo. Per tranquillità dell'on. Paris leggo i nomi dei tecnici che abbiamo consultato come organo regionale, oltre a quelli consultati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. C'erano il geologo capo del servizio geologico d'Italia, prof. Ducci, il geologo prof. Andreatta che ho citato prima, il provveditore alle opere pubbliche Andreocci, l'Ispettore generale del Genio Civile del Magistrato delle acque di Venezia, l'Ispettore generale del Provveditorato alle opere pubbliche di Trento, l'Ingegnere capo del Genio Civile di Trento, l'ingegnere capo della Provincia di Trento assistito da altri ingegneri della Provincia, l'ingegnere capo dei servizi forestali regionali, l'ingegnere dell'Assessorato ai lavori pubblici. E' stato inoltre consultato l'ing. Ongari. Questi erano i tecnici che abbiamo consultato.

PARIS (P.S.D.I.): Non nego che l'abbiate fatto!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Non ho finito. Oltre a questo, il sottoscritto si è recato personalmente dall'allora Ministro dei LL.PP. Romita, il quale personalmente ha convocato nel suo ufficio i tecnici ed il personale di sua fiducia. Credo che non ci siano moventi politici perchè se non mi sbaglio il Ministro Romita non era un D.C.

PARIS (P.S.D.I.): Ho escluso il movente politico!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): ... ed alla fine è arrivato lui, Ministro ai lavori pub-

blici, alle conclusioni che abbiamo detto prima. Mi pare che più di così non so che cosa poteva fare anche la Regione. Avranno sbagliato!

DALLA ROSA (D.C.): Dalla lettura della relazione della commissione regionale ho potuto apprendere come il cons. Scotoni avesse delle fondate perplessità sul provvedimento che il Consiglio, che la commissione prima ed il Consiglio poi è chiamato a discutere, perchè mancava quel tale verbale dell'organo tecnico, sul quale si fonda la relazione dell'Assessore, per consentire il trasferimento dell'abitato di Zambana in località Aicheri. L'Assessore Turrini ha già esposto le ragioni per le quali si è addivenuti a questa soluzione, ragioni sulle quali non voglio assolutamente ritornare, ma solamente, siccome avevo promesso al cons. Scotoni, che avrei a lui dato la documentazione in mio possesso, che poteva chiarire e confortare anche il suo pensiero in merito alla decisione che dobbiamo prendere questa mattina, devo però purtroppo dire, che anche per me, siccome è arrivata molto improvvisa la discussione, non ho potuto in tempo utile fornire questa documentazione. Comunque la ho qui e se Scotoni ne vuole prendere visione la può avere senz'altro.

In definitiva non possono portare quella tale relazione di quella riunione del 24 aprile perchè non sono riuscito a rintracciarla, c'è una lettera di convocazione al Commissario, c'è una lettera del Provveditore alle opere pubbliche che trasmette i risultati di questa riunione al Ministero dei lavori pubblici, però non sono riuscito ad averla. Comunque ritengo che i documenti che sono seguiti a quella riunione siano sufficienti per dimostrare che in quella riunione definitiva, cosa si era detto? Si era preso in considerazione il parere espresso dai tecnici incaricati di esaminare la situazione creata a Zambana dopo la frana e su questi pareri si era anche in sede locale deciso il trasferimento dell'abitato di Zambana, della vecchia Zambana, nella località Aicheri. Volevo solo dire che soluzioni diverse in precedenza si erano studiate ed esaminate, e la soluzione era quella della località Ischietta, località però che dallo stesso prof. Andreatta è stata sconsigliata come nuova sede del comune di Zambana, e qui posso leggere il passo della relazione dove si parla della cosa: « Ora, se si considera che i recenti crolli hanno accumulato a monte di Zambana un quantitativo di detriti che si deve ritenere veramente eccezionale, considerando anche che altri scoscendimenti seguiranno in futuro, non si può certamente affermare che la zona di Ischietta, di cui al quesito posto allo scrivente dall'Assessorato Agricoltura e Foreste, si debba ritenere sicura, benchè sembra da potersi escludere una in-

vasione notevole di materiale specialmente nella parte più meridionale della zona indicata. Dunque, concludendo, si possono escludere completamente invasioni, sia pure di modesta entità, di acque e fango nella zona di Ischietta. Tenuto presente, inoltre, che tale zona può venire minacciata anche da alluvioni del Noce, lo scrivente ritiene opportuno suggerire il trapianto graduale di Zambana un po' più ad oriente. Dato che si deve escludere per la sua pericolosità la lingua di terra fra Noce ed Adige, non resta che prendere in considerazione la plaga al di là dell'Adige ad occidente ed a nord-ovest della Stazione FF. SS. di Lavis. Tale plaga, posta sul grandioso cono di deiezione dell'Avisio, è in lieve declivio verso l'Adige e, nella visione complessiva del cono dell'Avisio, essa appare fra le più stabilizzate e perciò fra le più sicure. La sua distanza fra la regione coltivata attualmente attorno a Zambana è tale da non compromettere i lavori dei campi; basti pensare che in linea d'aria, la chiesa di Zambana dista dalla stazione FF. SS. di Lavis di soli due chilometri ».

Questo credo che sia il parere più esplicito che abbiamo potuto raccogliere nella nostra documentazione, e ritengo che di fronte a questo parere del dr. Andreatta si debba meditare e che nessuno si prenda la responsabilità di far sorgere Zambana in una zona dove ci fossero dei pericoli ancora per il futuro. Perché purtroppo noi abbiamo visto troppo sovente come costruzioni fatte in conoidi di deiezione di torrenti, che sembravano ormai completamente assodati, si sono viste poi in un secondo tempo di nuovo invase da detriti e da frane. Anche Zambana stessa sorge su di un conoide di deiezione che è già stato oggetto, molti secoli fa, di una notevole frana, ed infatti dobbiamo pensare che tutta la valle che è a monte di Zambana, quel terreno che manca, da quel pendio roccioso abbia formato il conoide di deiezione di Zambana. E' quindi già un punto di pericolo. La stessa ansa del Noce che si forma a monte di Zambana, è il risultato di una grossa frana caduta chissà quanto tempo fa. Per questo ritengo che se si deve trapiantare il paese lo si debba trapiantare in una località che non dia più ragione di essere minacciata da alluvioni e da frane di questo genere. Dobbiamo tenere presente anche che come del resto è già detto nella relazione Andreatta, tanto la località Ischietta come il triangolo compreso fra il Noce e l'Adige sono località di recentissima bonifica e che si mantengono asciutte grazie a notevoli lavori di drenaggio, che sono stati fatti. Ma se domani per una ragione qualsiasi i letti dell'Adige o del Noce dovessero aumentare di livello, allora naturalmente quelle zone li risentirebbero indubbiamente delle infiltrazioni di questi due corsi d'ac-

qua che in certe stagioni dell'anno hanno delle portate notevolissime. Quindi pensiamo poi al problema che sorgerebbe per le fognature, per lo sbocco delle acque e per la stessa stabilità delle case. Penso che quelle zone giustamente sono state escluse dall'essere prescelte come zone da poter accogliere il nuovo paese. Questo in poche parole quello che volevo aggiungere a quanto ha già detto molto bene l'Assessore Turrini e mi auguro che queste considerazioni inducano tutti i Consiglieri a votare favorevolmente questo disegno di legge che oggi è sottoposto al nostro esame.

SCOTONI (P.C.I.): Ringrazio l'Assessore ai lavori pubblici regionale e quello provinciale per le informazioni date. Devo tuttavia rilevare che sarebbe stato bene che alla relazione accompagnatoria del disegno di legge fosse stato allegato, aggiunto almeno il dispositivo del parere del Consiglio di Stato, se non tutto almeno una parte, quella parte conclusiva, dove viene affermata la necessità del trasferimento del paese di Zambana in località Aicheri. Avevo fatto un'altra osservazione non di natura tecnico-procedurale ma di natura sostanziale, e cioè se era stata studiata la possibilità di dare a Lavis una contropartita per il danno che gli viene arrecato da questo fatto. Posso ammettere che le esigenze, i bisogni del comune di Zambana superino, predominino sopra l'interesse più limitato in un certo senso del comune di Lavis, e quindi l'uno debba soggiacere all'altro, però non è detto che non possa essere data una contropartita, un riconoscimento in un'altra forma a questo comune, il quale fra il resto ha qualche motivo di lagno.

Proprio nell'ultima seduta del Consiglio Regionale il Presidente della Giunta regionale, rispondendo alla mia interrogazione, ci diceva come il problema derivante dalla scarsità d'acqua che in conseguenza dello sbarramento di Stramentizzo è stato provocato nel comune di Lavis e specialmente per l'irrigazione di quella zona che da Lavis scende verso Gardolo, non abbia ancora potuto trovare una soluzione, in quanto i progetti finora elaborati o non sono risultati del tutto corrispondenti o prevedono una spesa così ingente da non poter essere sopportata. Quindi un certo danno lo hanno avuto lì, un danno cospicuo, un danno che non si sa ancora in che misura possa essere riparato. E' vero che mi è stato detto che non è un danno nel senso legale, nel senso che possa ammettere un risarcimento in forza di legge, perchè quella gente che attingeva l'acqua non si era premurata nei tempi passati di far codificare e iscrivere i propri diritti, tuttavia un ente pubblico non credo che possa invocare la legge quando questa risulti a danno dei propri amministrati, o per lo meno lo deve fare

solo in caso di estrema necessità. Adesso il comune di Lavis subisce questo altro danno; credo che tutto ciò avrebbe dovuto consigliare, se non è stato fatto invito la Giunta a farlo nel più breve tempo possibile, ad esaminare la possibilità di cercare di dare a Zambana qualche cosa che possa almeno in parte, e meglio ancora se fosse in tutto, risarcirlo dei danni che esso come comune subisce. Credo che non ci sia una difficoltà assoluta a trovare una soluzione di questo genere. Penso che il comune di Lavis lo meriti. Sotto questo profilo già preannuncio il mio voto favorevole all'ordine del giorno che è stato presentato.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Ha ragione Scotoni che la relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici poteva essere inserita anche nella relazione alla legge. Quelle sono però 12 pagine e riassumere è un po' difficile, il riassunto praticamente c'è già nella relazione dell'Assessorato affari generali, dove dice che c'è la necessità di trasferire...

SCOTONI (P.C.I.): Citare!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Ma io credevo che fosse citata, adesso non lo so, ma nelle premesse è esaminato tutto il terreno circostante a Zambana, si arriva alla conclusione che l'unico è là. Sono citati tutti i pareri fatti con l'esame minuzioso da persone che hanno esperienza in materia. Per quanto riguarda la richiesta di tenere conto dei danni subiti da Lavis e venire incontro alle esigenze di questo comune che si trova in cattive acque, facendo in modo che la Regione dia il più possibile, cioè il massimo della percentuale nei contributi che sono stati richiesti da Lavis, posso comunicare che ieri sera in seduta di Giunta è stato concesso il 70 % per la pavimentazione delle strade di Lavis in porfido, quindi il massimo consentito dalla legge. Inoltre lo Stato ha accolto, su proposta della Regione, il finanziamento della fognatura di Lavis in pieno, non solo, ma si è assunto, come Stato, la garanzia del mutuo che viene concesso nella misura massima dalla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi praticamente gliela fanno e più di così non so che cosa si potrebbe fare. E' un provvedimento unico che è stato preso per il caso particolare di Lavis.

PRESIDENTE: C'è qualcun altro che vuole intervenire? Cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, non perderò tanto tempo per parlare di questo problema, se non per dire che sono veramente

stupito che ancora oggi si possa trascinare la discussione su di un simile argomento. Non vi è dubbio che di fronte alla calamità che ha colpito il paese, le autorità pubbliche dovevano provvedere nel modo che hanno provveduto, costruendo dove hanno costruito. Non vi è dubbio che il comune vicino ex proprietario del terreno, queste esigenze di ordine sociale le avrebbe dovute sentire. Senonchè mi sembra che tutto il problema avesse perso il suo carattere originario per diventare diatriba o argomento di discussione e di impostazione polemica propria a partiti. Quindi mi auguro che finalmente ci si decida a risolvere questa spinosa questione nel senso in cui l'umanità lo prescrive. E' logicissimo che il comune di Lavis abbia la sua contropartita. Ho sentito in discussione precedente come la Giunta Provinciale fosse già entrata in discussione, quando Lei la reggeva ancora on. Presidente, con il comune di Lavis per una rifusione in base alle imposte percepite su quel terreno. Mi sembra che questa sia stata una misura saggia e che vada assolutamente portata in porto. Per concludere vorrei dire che in un'occasione analoga, onorevole Presidente, bisognerebbe evitare la faccenda del referendum. Bisognerebbe evitarla perchè non riesco veramente più a capire quale importanza possa rivestire il referendum. Ce ne siamo visti di fronte diversi in questi due anni, e li ho visti assumere significati vari, ho visto dare loro interpretazioni a cui non pensavo, secondo che convenga o non convenga dare la separazione, staccare un terreno, aggregare un altro comune. Vorrei che effettivamente qui fossimo un po' più seri ed obiettivi. Non possiamo discutere sui risultati delle cifre, ingegnarci noi a dare interpretazioni più o meno strane, tirare il collo ad una norma, per dire che qui voleva dire questo piuttosto che quello. In casi del genere l'autorità pubblica ha il dovere di provvedere e provveda, altrimenti è assolutamente ridicolo discutere su questi significati di referendum ai quali si danno di volta in volta soluzioni ed impostazioni diverse.

PRESIDENTE: Se nessun altro prende la parola, metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Adesso apro la discussione sull'ordine del giorno che leggo:

*« Il Consiglio Regionale,
riconoscendo i gravi danni che derivano al Comune di Lavis con il passaggio della zona denominata Aicheri al Comune di Zambana, in considerazione della permanentemente grave situazione finanziaria del Comune di Lavis ed economica della sua popolazione, essendo il Comune privo di qualsiasi*

patrimonio redditizio ed aggravato dalla dislocazione dei suoi centri abitati,

d e c i d e

di risarcire detti danni ed inoltre di permettere la esecuzione degli urgenti lavori necessari per dare a quelle laboriose popolazioni condizioni di vita uguali a quelle di tanti altri Comuni con la concessione di contributi nella misura massima prevista dalla Legge regionale 30.5.1951, n. 3 ».

PARIS (P.S.D.I.): Non ho preso prima la parola e potevo prenderla perchè avevo diritto al secondo intervento per rispondere un po' all'Assessore Turrini, io non ho appunto voluto criticare quello che è stato l'operato dell'Assessore. Era naturale che l'Assessore doveva adeguarsi a quelle che erano le decisioni delle autorità competenti in merito. Però mi sia concesso di dire che il lungo elenco dei tecnici non mi ha punto impressionato e le dico perchè non mi ha impressionato, e sono contento che entri in questo momento l'Assessore Pedrini che è anche lui tecnico e si è scandalizzato di quello che ho detto. E' naturale che un subordinato molte volte non osi esprimere un parere diverso da chi sta sopra di lui e questo è il caso per diversi tecnici di quelli che lei ha elencato; per un altro nome poi di una risonanza abbastanza consolidata ricordo il giudizio che lei mi espresse — non faccio i nomi — in materia di petroli. E dunque vede, caro Assessore, che si comincia a mettere in dubbio non dico l'infallibilità, ma la fallibilità di un tecnico in un settore; allora casca il palco e si può arrivare a discutere, come è logico che anche le risoluzioni, le decisioni, i pareri possano essere oggetto di discussione. Con questo non volendo punto offendere i tecnici, ma anche loro sono uomini e perciò fallibili.

Quanto poi all'ordine del giorno, quell'ordine del giorno ha soprattutto uno scopo e lo scopo è che non avvengano nuove trattative fra i due Comuni interessati, perchè trattative più o meno ce ne sono state; chi dice che si è arrivati alle cifre, chi non si è arrivati alle cifre, chi da una parte ha esorbitato in un senso, dall'altra in un altro. Per me Zambana non dovrebbe sborsare neanche una lira, ma cosa volete andare a chiedere che risarcisca i danni che ne derivano al Comune di Lavis quando si trova in un momento così? Inoltre è stata costretta a trasferirsi lì. Allora mi pare che non sia nè legalmente giusto, nè umanamente giusto, se fra questi due termini si può introdurre una diversa valutazione, che Zambana debba pagare. Per quanto riguarda poi il *quantum* mi pare che non sia equo valutare soltanto quello che è l'in-

troito reale che ha il Comune di Lavis o che da oggi non avrà più perchè c'è sì un valore reale di quel territorio, però c'è anche un valore potenziale, cioè di quello che potrebbe venire domani, e il Comune non deve essere valutato nella sua esistenza come un uomo o una famiglia, devono essere introdotte altre valutazioni. E tutti sappiamo, e lo abbiamo detto e riconosciuto tutti al Consiglio Provinciale, quali siano le situazioni del Comune di Lavis e anche della popolazione, perchè purtroppo si ha l'impressione che ci sia un settore notevole, che rappresenti una percentuale notevole della popolazione di Lavis, che sta abbastanza bene perchè si vedono delle floride campagne. Ma bisogna sapere quante di queste campagne sono proprietà di cittadini non di Lavis, anche della Val di Cembra, della Val di Cembra pochi, ma di Trento molti, e quindi quelli della Val di Cembra la campagna se la lavorano direttamente, quelli di Trento no, e quindi quelli di Lavis sono affittuari o sono mezzadri, e quindi non traggono dalle loro fatiche tutto l'utile che ne deriverebbe se la proprietà agricola fosse loro. Questa è una considerazione perchè se il Comune ha la possibilità di introitare da queste proprietà agricole le imposte comunali sulla proprietà fondiaria non ha però quelle sul reddito di parte di questa proprietà fondiaria, ed ecco l'appesantimento della situazione finanziaria del Comune di Lavis. Quindi quando noi chiediamo che Zambana non sia costretta a risarcire questi danni perchè ha da asciugarsi tutte le piaghe che sono derivate da questa disgrazia e da affrontare tutte quante le spese, perchè spese ce ne sono sempre e quindi non è giusto che paghi, che la Regione — e poi non sono importi astronomici — venga incontro al Comune di Lavis e per quanto riguarda il risarcimento di danni e per quanto riguarda quei lavori, e sono lieto di aver sentito l'Assessore Turrini annunciare che ieri sera la Giunta ha deciso di finanziare nella misura del 70 % la pavimentazione delle strade che sono veramente in condizioni disastrose. Per quanto riguarda poi i rapporti vorrei dire che evitare che debbano a mettersi a tavolino i rappresentanti del Comune di Zambana e del Comune di Lavis ha lo scopo per me, annunciato anche altre volte, di mirare alla rappacificazione perchè adesso vengono a convivere poi gomito a gomito e quindi è necessario tranquillizzare quella gente, farla tornare nello stato d'animo in cui è vissuta per secoli, portarla alla collaborazione. E credo che quell'ordine del giorno meriti la considerazione e anche l'approvazione.

PRESIDENTE: Qui nell'ordine del giorno si dice « Il Consiglio Regionale decide di risarcire detti danni »...

PARIS (P.S.D.I.): Sarà la Giunta che li risarcisce!

PRESIDENTE: E' un impegno che il Consiglio dà alla Giunta di risarcire i danni, quei danni che saranno valutati perchè nell'art. 3 della legge è proposto che il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari, cioè vuol dire che provvederà al regolamento, essendo che c'è uno spostamento dei territori, anche dei beni...

PARIS (P.S.D.I.): E' tutt'altra cosa!

PRESIDENTE: Lei dovrebbe chiarire che cosa vuol dire.

PARIS (P.S.D.I.): Io dico che è la Regione che deve intervenire e non che il regolamento avvenga fra le due parti in causa perchè l'art. 3 dice: « Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati ». Allora, da qui — almeno, non so, può darsi che sbagli e La prego di correggermi — comprendo che il Presidente della Giunta Regionale assume la funzione di arbitro, di paciere, dell'autorità che presta i suoi buoni uffici, ma non che interviene.

PRESIDENTE: Decide lui!

PARIS (P.S.D.I.): Pregherei l'Assessore Benedikter di dirmi se sono in errore. In effetti, insomma, chi è che risarcisce il comune di Lavis? è la Giunta Regionale o è il Comune di Zambana? Ecco, questo è che bisogna chiarire, perchè, per me, qui è il Comune di Zambana.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per quanto concerne l'art. 3 è una dizione che si ripete in ogni caso di separazione...

PARIS (P.S.D.I.): Di separazione di comuni?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ...e riguarda il regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni interessati. Qui la Regione interviene in caso di mancato accordo fra i i comuni, interviene per decidere le questioni di natura patrimoniale e finanziaria fra i comuni. Cioè non interviene con i propri mezzi.

PARIS (P.S.D.I.): Cioè non sborsa denaro!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non sborsa denaro, come tale. Questa è

una questione di un risarcimento finanziario, di natura finanziaria per il terreno, che Lavis perde e non può essere qui risolta, ma deve essere risolta al di fuori di questa legge, della legge di separazione.

PRESIDENTE: Non è vero neanche questo!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Non è vero!

PRESIDENTE: Se un comune perde parte del suo territorio, ammettiamo che fosse un territorio che avesse un determinato reddito perchè potrebbe essere una parte di bosco — questa non è una parte di bosco, ma una parte affidata a privati — evidentemente ne subisce dei danni e qui nel regolamento dei rapporti patrimoniali il Presidente della Giunta deve trovare e decidere, sentita la Giunta Provinciale, quale è la contropartita fra i due comuni.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Il senso è chiaro di quell'articolo.

PRESIDENTE: Adesso che si cerchi che i due comuni si mettano d'accordo fra loro, questa è la prassi; ma se non si mettono d'accordo, è affidata la decisione al Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale. Infatti nella Giunta Provinciale queste cose vengono esaminate dopo aver stabilito contatti con i Comuni e poi viene fatta la proposta al Presidente della Giunta che decide con decreto. Vi sono dei comuni che hanno ricorso contro il decreto del Presidente della Giunta Regionale, perchè hanno visto lesi i loro interessi o diritti. Ora era vero, Paris, scusi se intervengo in questo caso perchè questo trasferimento lo ebbi a fare come Presidente della Giunta Provinciale dopo aver consultato i tecnici, poi il perfezionamento della pratica è avvenuto successivamente con tutti i pareri, ma quando lo ebbimo a fare in quel momento, consultato il prof. Andreatta, il prof. Ducchi e tutte le personalità che c'erano, l'unico posto che si trovò era quel posto lì e si era stabilito, d'accordo con il comune di Lavis, lo ho detto anche in Consiglio Provinciale, che Lavis perde una parte del suo territorio ed è giusto che abbia il risarcimento di questo danno. Dato che questo terreno non è patrimonialmente del comune, non è un bene disponibile, ma è un bene che appartiene al comune come catasto, come territorio comunale, è quindi un bene di privati, il danno che ha il comune come comune è il mancato introito delle tasse sui terreni, che ha su questo territorio. Non perde un bosco o una casa, un bene ecc. Allora abbia-

mo detto: bisogna che il comune di Zambana ceda un bene del suo patrimonio, se lo ha, che abbia un reddito corrispondente alla perdita che il Comune di Lavis ha su questo terreno. Questa era la strada indicata allora. Non so se sarà possibile averla ancora, perchè poi abbiamo visto che tutti i beni patrimoniali di Zambana sono gravati di uso civico, cosicchè anche il comune di Zambana non può cedere una parte di bosco che dia questo reddito compensativo al comune di Lavis, perchè i beni gravati di uso civico sono inalienabili, salvo che non intervenga un decreto del Presidente della Giunta Provinciale, che può renderli alienabili. Sarà trovata la formula. Penso che il Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Provinciale cercheranno questa formula di compensazione fra i due comuni. Ma non è molta cosa la perdita territoriale, badate che non è questo il grave disagio che si viene a creare al comune di Lavis. La Giunta Regionale penso che può intervenire per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, i contributi ecc. per questa parte qui, ma assumere il danno come Regione, lei Paris, dovrebbe indicare come; con un contributo una tantum?

PARIS (P.S.D.I.): Avrei bene la mia idea, ma è contro di lei, lasci fare al Presidente della Giunta e faccia il Presidente del Consiglio.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Ma che trovata! Ma se lui le sa le cose!

PARIS (P.S.D.I.): Non sarà materia del Presidente del Consiglio, questa!

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Appunto per quello!

PARIS (P.S.D.I.): La Giunta deve pronunciarsi, non il Presidente del Consiglio!

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Non è mica muto il Presidente del Consiglio!

PARIS (P.S.D.I.): Volete anche aver ragione?

PRESIDENTE: Ho chiesto in fondo di poter intervenire su questa faccenda... D'accordo che non posso intervenire in materie del Consiglio...

PARIS (P.S.D.I.): Grazie di riconoscerlo!

PRESIDENTE: Però se la materia riguarda il sottoscritto ed è un provvedimento che ho preso!... Voi state provvedendo a sanare una situazione nella quale sono intervenuto come Presidente della

Giunta in quel momento e ho dovuto provvedere. Difatti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, poi il decreto del capo dello Stato trovano sempre a fondamento di questa decisione l'ordinanza che ebbi ad emettere quella volta.

Ed allora ho chiesto se era possibile intervenire per chiarire anche i termini del problema. D'altro canto posso chiedere, come Presidente del Consiglio, che lei chiarisca l'ordine del giorno, perchè non è chiaro « decide di risarcire ». Ed allora dica « impegna la Giunta a risarcire », « impegna la Regione », perchè il Consiglio Regionale non risarcisce niente, ha 122 milioni nel suo bilancio... Quindi lei chiarisca...

PARIS (P.S.D.I.): Qui ha ragione Lei, sono pronto a riconoscere lo sbaglio, lo ho stilato in fretta sotto la preoccupazione che si finisca e perchè mi ritengo fallibile!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Ma la Giunta non ha una lira!

PRESIDENTE: D'altro canto è anche difficile la posizione del Presidente del Consiglio, perchè anche il Presidente del Consiglio deve votare le disposizioni e qualche volta si potrebbe... E' stato modificato: « impegna la Giunta Regionale a risarcire detti danni ed inoltre di permettere... ecc. ».

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Penserei che bisogna calcolare quali possono essere i danni. Se si tratta della imposta che il comune di Lavis va a perdere, è inutile discutere, perchè eravamo già d'accordo che Zambana stessa rifonde capitalizzando in modo largo. A questo eravamo già arrivati. Poi si cambiò parere, Lavis chiese un appezzamento di terreno, per cui avrebbe potuto diventare un comune di montagna con questo appezzamento di terreno. Sembra che questo non sia possibile. La cosa è stata esaminata dall'ufficio, ma non è stata ancora conclusa. Ora di quali danni si può parlare? Perchè se il danno è questo non so a quali danni si possa riferirsi quando si fa quell'ordine del giorno!... Il danno è che eventualmente questo terreno in avvenire, non lo so, potrebbe dare uno sviluppo maggiore ed avere un valore maggiore; non so e non saprei dire.

Se la Giunta Regionale può pagare danni di questo genere, non credo e non vedo la possibilità di farlo! Se il danno effettivo c'è, esso deve essere risarcito dal comune di Zambana. Già in varie occasioni proprio all'on. Paris ho detto che se il comune di Zambana non arrivasse là dove ragionevolmente ci pare di doverlo fare arrivare per appianare questa disputa fra i due Comuni, là po-

tremo intervenire come Provincia, perchè abbiamo uno stanziamento, al quale credo in qualche modo che potremo attingere anche per questo titolo.

Ma non vedo da parte mia, non ho niente in contrario se poi lo faccia, non vedo come la Giunta Regionale potrebbe compensare un danno di questo genere. Invece sarà ovvio che, tenendo conto delle condizioni e del comune e della popolazione di Lavis, cerchi di compensare sui lavori pubblici e sugli altri bisogni che Lavis potesse avere.

PARIS (P.S.D.I.): Ho detto prima dei danni derivanti al Comune di Lavis, ho parlato di cessazione di introiti per imposte fondiari su quella zona e anche del reddito che i singoli proprietari hanno e che anche su quello, per lo meno per imposte di famiglia, il Comune ha un introito. Poi c'è un valore potenziale, cioè il Comune di Lavis pensa — ho seguito la storia attraverso i giornali e anche con qualche contatto con cittadini di Lavis e con membri del Consiglio di Lavis —, pensa che quella lì sarebbe la zona più adatta per un futuro sviluppo, per qualche industria, ecc. Perchè? E perchè si trovava lontana dal centro abitato e quindi potevano essere installate anche in quel posto industrie che avrebbero disturbato ad essere vicino ad un centro abitato, le famose Elettrochimiche o lo Stabilimento PRADA o la SLOI o la Galtarossa se fossero lì; il fumo non si estenderebbe sull'abitato come avviene adesso, e quindi anche sotto questo aspetto è giusto che il comune di Lavis venga risarcito. Che paghi il comune di Zambana!... Insomma, non so se a un povero disgraziato, bastonato dalla malasorte, sia giusto che s'imponga anche il risarcimento dei danni. E' stato costretto ad andar lì, perchè non è andato lì di sua volontà: non è stata una deliberazione del Consiglio comunale, o è stata presa di necessità per conformarsi a una decisione superiore. La popolazione sarebbe stata volentieri lì, quindi non so se sia possibile fare questo. Inoltre ho sempre detto che bisogna evitare che i rappresentanti delle due popolazioni debbano trattare. A una conclusione non si è arrivati. Io non so e ho parlato forse di eccessivo campanilismo e di incapacità di mettersi al di sopra e giudicare le cose. Mi pare di avere usato dei termini molto moderati, forse non condivisi da qualcuno di Lavis e anche di Zambana. Perchè siamo un po' anche noi al centro di questa questione e non sarà per favorire l'uno o danneggiare l'altro. Il Presidente della Giunta Provinciale disse che era una cosa strana, ecc. ecc., non ricordo chi era presente. Quindi mi pare che la Regione abbia maggiori possibilità e possa disporre di quegli imperti e di quelle facilitazioni, venire incontro a questo comune danneggiato. Ecco quali erano e sono e

rimangono le mie intenzioni e degli altri firmatari di quell'ordine del giorno, che io mantengo, malgrado tutto.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Devo prendere ancora posizione sulla questione dell'art. 3 della legge.

PARIS (P.S.D.I.): Verrà un emendamento, signor Assessore, per adeguare il provvedimento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Secondo me l'art. 3 si adegua all'art. 36 del testo unico e riproduce la sostanza di quello articolo, non crea un nuovo diritto materiale. Ora, il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati riguarda appunto i rapporti fra i comuni intesi come persone giuridiche che possono avere delle proprietà, che hanno i loro cespiti ecc. Secondo me, in base alla regolamentazione di questi rapporti fatta in precedenza in numerosi casi di separazione, in sostanza sono un po' tutti riconducibili questi casi al distacco di una parte di territorio di un comune per essere aggregato ad un altro comune, oppure anche per essere eretto in comune autonomo, di modo che in questi casi il comune perdente, che perde una parte del suo territorio, perde anche una parte degli introiti fiscali di questo territorio. Ora non si è mai fatta questione in tali casi di risarcire al comune che perde le future entrate fiscali su quel territorio. Quando si parlava di regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari si trattava eventualmente di risarcire un patrimonio che il comune perdeva, oppure di risarcire investimenti fatti nel territorio del comune perdente con mezzi che provenivano dal territorio che veniva distaccato. Caso mai la questione di minor introito fiscale del comune dal quale veniva distaccato una parte del suo territorio era un elemento di giudizio per ritenere opportuno o non opportuno il distacco, nel senso che se tale distacco poteva avere l'effetto di rendere quel comune deficitario, questo era un elemento per essere contrari, ma non poteva influire sul regolamento dei rapporti finanziari tra i comuni interessati. Caso mai se in seguito a questo distacco il comune di Lavis dovesse subire un peggioramento della sua situazione finanziaria e quindi diventare un comune deficitario, qui subentrerebbe il secondo comma dell'art. 70 dello Statuto, e quindi la necessità di un'integrazione del bilancio. Sotto questo profilo si potrebbe quindi eventualmente parlare di un obbligo della Regione e rispettivamente delle Provincie di intervenire, come integrazione di bilancio deficitario. Sotto un altro profilo si può parlare di una maggiore conside-

razione del comune di Lavis sotto l'aspetto dei contributi per i lavori pubblici, arrivando alla massima percentuale, anche questa è una forma certamente. Non vedrei al momento altre forme che non siano quelle di un impegno della Regione di vedere se possono essere creati nuovi cespiti tributari, di favorire la creazione di nuovi cespiti tributari che sostituiscano i cespiti che vengono a mancare. Qui credo che ci siano più possibilità ancora da sfruttare. In questo senso credo che si possa parlare di un possibile impegno della Regione di procurare al comune di Lavis un compenso per il lucro cessante, come si esprime il comune di Lavis, nel senso di intervenire con un'integrazione al bilancio, se risulta effettivamente deficitario e di intervenire con contributi per i lavori pubblici nella maggiore percentuale possibile e di cercare di favorire la creazione di nuovi cespiti tributari con le provvidenze che sono esistenti, con gli strumenti che sono già predisposti in linea generale e forse qualche altra possibilità che ancora dovrebbe essere trovata.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): La sostanza dell'ordine del giorno presentato dall'on. Paris, Bondi e Vinante è riassunta nelle ultime righe. Dice: «impegna la Giunta Regionale a risarcire detti danni ed inoltre di permettere l'esecuzione degli urgenti lavori necessari per dare a quelle laboriose popolazioni condizioni di vita eguali a quelle di tanti altri Comuni con la concessione di contributi nella misura massima prevista dalla legge n. 3 ». Io capisco il desiderio del proponente dell'ordine del giorno che in sostanza è questo: aiutate il più possibile Lavis.

PARIS (P.S.D.I.): Senza aggravare Zambana!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Senza aggravare Zambana. Però la dicitura non è tale da poter far sì che l'ordine del giorno possa essere approvato così come è detto, perchè se si parla di risarcimento danni non può essere la Regione a risarcire i danni, perchè nessuna legge e nessun capitolo di bilancio lo prevede. Il lucro cessante di Lavis viene risarcito da chi viene ad avere un aumento di reddito per questa nuova zona che viene a far parte del catasto di Zambana, e cioè da Zambana. Non è esatto che Zambana abbia già gravi oneri che non consentano di poter far fronte a questi nuovi oneri, perchè la legge 445 del 1908, legge che è stata estesa a Zambana con decreto legge del Presidente della Repubblica del 1957, dice che il Comune di Zambana avrà diritto alla ricostruzione di tutti gli edifici che sono di spettanza del Comune a totale carico

dello Stato. Quindi non c'è nessun onere da parte di Zambana. I privati sono trattati nelle forme che tutti sappiamo perchè è stato largamente discusso in Consiglio Provinciale questo argomento. Ora il comune di Zambana, come ha detto il Presidente della Giunta Provinciale e l'Assessore Benedikter, dovrà dare quel *quid* che sarà poi stabilito dall'autorità competente e di comune accordo. Ora vorrei chiedere all'on. Paris: in quale forma vuole che si risarciscano i danni? Le forme previste nella legge sono: contributi nella forma massima possibile, e su questo siamo d'accordo, ho già detto prima che la Giunta ieri sera alle ore 19 ha deliberato di concedere al comune di Lavis il contributo del 70 %, misura massima consentita dalla legge per la sistemazione delle strade. Strade che, dice l'on. Paris, fanno pietà. Guardi, on. Paris, tutte le strade di Trento che sono buttate all'aria per la fognatura fanno pietà; tutte le strade del mondo buttate all'aria per la fognatura fanno pietà!...

PARIS (P.S.D.I.): No, no, Assessore!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Quelle di Lavis sono tutte all'aria perchè sta per essere ultimata la fognatura. Non rida perchè ho seguito anch'io la pratica, è inutile prof. Bondi che sorrida!

BONDI (P.S.D.I.): Posso sorridere perchè le ho viste...

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Le strade di Lavis sono tutte buttate all'aria per la costruzione della fognatura, questa è la realtà!

PARIS (P.S.D.I.): Prima le ha viste, Assessore?!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Le ho viste come lei, le strade di Lavis sono brutte come quelle degli altri paesi che non avevano una pavimentazione speciale, e sono il 95 % in quelle condizioni. Ma a parte questo, il problema della sistemazione delle strade di Lavis non è stato affrontato da oggi. Le strade di Lavis sono state prima di tutto manomesse quando si è costruito l'acquedotto che è stato fatto alcuni anni fa, poi è nato il problema della fognatura e la Regione ha dato il suo appoggio perchè questo problema fosse risolto. E' stato ammesso il comune di Lavis ai benefici della legge 184 in tutta la spesa necessaria, ed in più, essendo un comune povero, che non aveva possibilità di delegazioni in una misura notevole, è stato da parte dello Stato assunto l'onere anche dall'esonero delle delegazioni per la Cassa

Depositi e Prestiti, e poi successivo problema che bisogna fare per gradi, perchè lei sa che la fognatura che richiede delle profondità di qualche metro in certi punti, ha anche un abbassamento del livello del terreno che si ripete per mesi e mesi. Quindi quando è fatto un movimento di terra per la fognatura bisogna attendere alcuni mesi prima di arrivare alla pavimentazione; questo della pavimentazione viene affrontato oggi, adesso, con il contributo della Regione. Quando saranno livellate e sistemate a cubetti le strade di Lavis saranno perfette, come le strade di tutti i paesi, che sono ultimate nei loro lavori. Quindi l'ordine del giorno, per conto mio, è superato, perchè in quel modo la Regione è già intervenuta nel modo richiesto. Per quanto riguarda le altre eventuali possibilità di intervento, l'unica è quella dell'integrazione eventuale del bilancio del comune di Lavis, se ci saranno le premesse. Quindi mi pare che l'ordine del giorno non ha più nessuna ragione di essere votato.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola, pongo in votazione l'ordine del giorno emendato: 5 favorevoli, 8 contrari, tutti gli altri astenuti. Potremmo dire tutti quelli che non hanno votato, perchè non vorrei che mi si facesse di nuovo un'osservazione.

Art. 1

Il confine fra i Comuni di Zambana e Nave S. Rocco, in provincia di Trento, è rettificato secondo la linea risultante dalla planimetria annessa alla presente legge.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

La circoscrizione territoriale del Comune di Zambana è inoltre ampliata mediante aggregazione della porzione della località « Aicheri » del Comune di Lavis, delimitata dalla linea di confine risultante dalla planimetria annessa alla presente legge.

E' posto ai voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 4 contrari, 2 astenuti.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 3 contrari, 2 astenuti.

PARIS (P.S.D.I.): Dichiarazione di voto. Il gruppo voterà contro non tanto per impedire a Zambana di trasferirsi nella località Aicheri, ma perchè non si è voluto tener conto delle esigenze del comune di Lavis e del comune di Zambana. E la Regione con tutte le sue possibilità addossa al comune di Zambana le spese derivanti da una disgrazia, perchè anche se la legge prevista in queste contingenze finanzia a totale carico dello Stato le spese, è pur sempre vero che i cittadini di Zambana ne soffrono gravemente e tutta la vita del comune è stata in questo periodo disastrosa da questo avvenimento.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Voto naturalmente a favore di questa legge, ma vorrei anche dire un'altra cosa. Dopo quello che si è detto e ripetuto qui ed in Consiglio Provinciale la dichiarazione di voto dell'on. Paris suona veramente come una dichiarazione di voto elettorale. Abbiamo detto e dichiarato che questa transazione...

PARIS (P.S.D.I.): Non ho mai diviso comuni per questioni elettorali!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): ...questa transazione se avesse raggiunto dei termini possibili, sarebbe stata fatta a spalle e a spese della Provincia. In questo senso continueremo ed in questa posizione restiamo anche in avvenire. Quindi venire a dire che è a carico di Zambana, per la quale abbiamo erogato decine ed erogheremo centinaia di milioni, non è giusto; e non è giusto dire che abbiamo abbandonato Zambana, come non è giusto pensare che non seguiremo Lavis in tutti i suoi bisogni e le sue esigenze.

PRESIDENTE: Facciamo l'appello nominale. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 votanti, 28 favorevoli, 5 contrari, 4 schede bianche.

La seduta è sospesa e rinviata al pomeriggio alle ore 15.

(Ore 12).

Ore 15.20.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, la seduta è aperta. Prima di passare alla discussione della legge sul personale avremmo da sgomberare il terreno per quanto riguarda gli altri punti all'ordine del giorno, cioè la ratifica della deliberazione del-

la Giunta Regionale di approvazione dello schema di statuto della società SALVAR e poi la legge di proroga dei consigli comunali. Per quanto riguarda l'approvazione dello statuto che era già all'ordine del giorno e che era stato rinviato, la Giunta è pronta per quanto riguarda le risposte eventuali e quindi direi di affrontare questo argomento. La deliberazione che il Consiglio Regionale dovrebbe prendere pressappoco è questa:

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 26 luglio 1954, n. 22;

Vista la delibera della Giunta Regionale di data 16 aprile 1958, n. 489;

Visto lo schema di statuto della « Società Azionaria Lavorazione e Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L.V.A.R.) »;

Visto l'art. 38 dello Statuto di autonomia;

r a t i f i c a

la predetta delibera della Giunta Regionale, con la quale è stato approvato lo statuto della società S.A.L.V.A.R.

* * *

E' aperta la discussione sulla deliberazione. Nessuno chiede la parola? E' chiusa la discussione generale. Pongo ai voti la deliberazione per alzata di mano, è un atto amministrativo, è una ratifica. Chi è d'accordo? E' approvato.

Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che riguarda la legge sui comuni: « *Proroga della durata in carica dei consigli comunali della Provincia di Trento* ». La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (*legge la relazione*).

DALSASS (S.V.P.): (*Legge la relazione della commissione*).

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

Art. 1

I Consigli comunali che scadono dalla carica entro il 30 giugno 1958 per compiuto quadriennio a termini dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956 n. 5, rimangono in carica fino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnova-

zione, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956 n. 5, relativamente al Sindaco ed alla Giunta municipale.

Rimangono altresì in carica sino all'insediamento dei nuovi consigli le amministrazioni straordinarie che scadono entro il 30 giugno 1958.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli, tutte le Commissioni o comitati che per legge o per statuto sono stati nominati dal Consiglio comunale e vengono a scadere entro il 30 giugno 1958 compresi gli organi amministrativi di nomina consiliare delle aziende municipalizzate e di altri Enti.

Pongo ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pongo ai voti l'art. 2: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 29 votanti, 29 voti favorevoli. La legge è approvata all'unanimità.

Passiamo allora alla discussione sul disegno di legge: « *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale regionale* ».

Siamo arrivati all'art. 8, che è del seguente tenore:

Art. 8

L'esercizio delle funzioni di assistente sociale è incompatibile con lo stato di coniugata.

Il personale femminile del ruolo degli assistenti sociali, che contragga matrimonio, sarà dispensato dal servizio.

In tal caso è fatto salvo il diritto al trattamento di quiescenza spettante secondo le vigenti disposizioni.

Al personale con meno di 15 anni di servizio effettivo verrà corrisposta un'indennità per una sola volta in luogo di pensione. L'indennità sarà commisurata ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, aumentata di una somma corrispondente ad un'altra mensilità di stipendio per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 6 mensilità.

SCOTONI (P.C.I.): C'era l'art. 6 sospeso!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Nel riprendere il lavoro di esame e di deliberazione su questo disegno di legge mi pare opportuno comunicare subito che la Giunta regionale è ritornata di nuovo, per una delle tante volte, sull'esame di questo disegno di legge, anche con riguardo alle osservazioni che sono state poste in questo ultimo tempo, particolarmente ha considerato e la disposizione dell'art. 8 e quella dell'art. 6 in relazione con l'art. 20 della legge. Per quanto riguarda l'art. 8 dico subito che la Giunta ha mutato consiglio, l'art. 8 prevedeva nel suo testo che la commissione aveva anche accettato, salvo qualche modifica non sostanziale relativa all'ultimo comma, l'art. 8 prevedeva che l'esercizio delle funzioni di assistente sociale è incompatibile con lo stato di coniugata.

La Giunta regionale aveva inserito questa norma per una convinzione che era scaturita dalla pratica. In sostanza le prestazioni che l'amministrazione chiede alle assistenti sociali sono di tale natura che realmente non si conciliano e non possono andare d'accordo che molto difficilmente con lo stato di coniugate. Le assistenti sociali, siano addette al settore di assistenza generale, o al settore sanatori, o ai settori della maternità ed infanzia, di assistenza agli illegittimi, ai minorati psichici e fisici, le nostre assistenti sociali in queste varie funzioni hanno tutte la necessità di continui spostamenti di un lavoro che si svolge fuori sede, spesso in condizioni di clima ed ambiente molto disagiati, per cui la loro possibilità di dedicarsi a questa opera, come sarebbe augurabile e come avviene quando l'assistente sociale è nubile, non c'è. Sapevamo che la norma poteva essere oggetto anche di qualche perplessità dal punto di vista della legittimità costituzionale, come fu fatto osservare anche in questa sede in occasione della discussione generale della legge; ma pensavamo di poter superare tale eccezione con riguardo al fatto che qui non si tratta tanto di escludere dal lavoro la donna coniugata, quanto di riconoscere uno stato di cose dal punto di vista funzionale, meritevole di una trattazione e di una disciplina a parte. Nella discussione che abbiamo fatto ieri l'Assessore competente ci ha potuto dire che le assistenti sociali sono esse le prime a considerare questo stato di incompatibilità funzionale, su nove casi che abbiamo avuto di assistenti sociali nubili che sono passate a matrimonio, 7 delle assistenti sociali hanno lasciato il lavoro spontaneamente; rimangono due casi. Ed abbiamo detto che in questa situazione, tenuto conto del fatto che qualche perplessità noi stessi avevamo dichiarato che potevamo nutrire in ordine alla costituzionalità della legge, tenuto conto che un riesame della posizione legislativa ha anche fatto constatare che agli effetti della ripresa in servizio del-

la dipendente che è passata a matrimonio e che più tardi può avere bisogno di essere riassunta, supponiamo soprattutto nel caso di vedovanza, è necessario non corrispondere all'atto del licenziamento indennità speciali, perchè la possibilità della riammissione per una disposizione dell'art. 132 dello Statuto che avete studiato è condizionata dal fatto che non siano state corrisposte all'atto dell'interruzione, o, meglio, della cessazione del servizio, delle indennità speciali; considerato tutto questo, nella nuova valutazione dell'argomento, la Giunta è arrivata alla conclusione di non presentare come Giunta questo articolo. Non so se la commissione vuole insistere, come Giunta noi ritiriamo l'articolo.

Invece per quanto riguarda l'art. 6, la cui votazione è rimasta sospesa in seguito alle osservazioni ed alle proposte dei rappresentanti del gruppo etnico tedesco, devo anche dire che essendoci dovuti dedicare a talune questioni urgenti e molto impegnative nella recente seduta, non siamo riusciti ad esaurire l'argomento; per cui a nome della Giunta prego il Consiglio di consentirci ancora di lasciare sospesa la definizione su questo articolo 6 ed anche sull'art. 20, perchè realmente una certa connessione che era stata messa in evidenza dall'Assessore Benedikter c'è, e preferiremmo riuscire, se possibile, a trovare una soluzione concordata, che ancora non è stata raggiunta. Per cui preghiamo il Consiglio di voler proseguire l'esame e nella votazione degli articoli, dall'art. 8 che è caduto, del 9 e seguenti, lasciando in sospeso per ora il 6 ed il 20.

PRESIDENTE: Siamo all'art. 8, vi è il testo della Giunta con l'emendamento della Commissione: «L'indennità sarà commisurata e corrisposta in misura pari a quella prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955 n. 53». La Giunta ora dice che praticamente dovrebbe presentare un emendamento soppressivo dell'art. 8.

LORENZI (D.C.): Francamente sono rimasta un po' sorpresa nel sentire che viene soppresso questo art. 8. Non avrei mai accettato l'inclusione nella legge del personale della Regione di una norma rigida, che venisse escluso il personale femminile che passa al matrimonio, dal servizio. Perchè questo problema è molto complesso e non si risolve con un articolo di legge; è poi un problema che ha bisogno di essere curato sotto molti altri aspetti, è vastissimo e non vorrei entrare in questo, perchè solo l'aspetto fondamentale di avere la tranquillità che un capofamiglia possa veramente mantenere la sua famiglia, che una donna che desidera, un madre che desidera dedicarsi al suo compito primario possa farlo con serenità; questo non è sempre possibile o perchè il marito è ammalato, o per-

chè non lavora, involontariamente, e le situazioni possono essere le più svariate; per cui nel complesso della situazione sociale in cui viviamo mai mi sarei sentita di appoggiare una norma rigida che avesse escluso la donna sposata dal servizio. Vedevo invece molto opportuna, anzi 4 anni fa quando si facevano i primi studi in materia di questo ruolo speciale tecnico per le assistenti sociali, anche parlando con un direttore generale a Roma, mi diceva che per i servizi speciali e particolari come lo stesso Presidente ha riconosciuto, per esigenze particolari di questo servizio, è ammissibile anche una norma speciale; altrimenti non ha ragione di essere un ruolo speciale tecnico, che ha ragione di essere proprio per la natura particolare di questo servizio. Questi 8 o 10 anni di pratica hanno insegnato che ha avuto un danno enorme il servizio sociale da queste prolungate assenze che consente la legge. C'è stato un caso di un anno e tre quarti di assenza su due. Proprio la natura di questo servizio è così delicata che si compie per lo più oltre l'orario, con quegli spostamenti che il Presidente ha detto, ma soprattutto io penso alla delicatezza di questo servizio. Quando ci troviamo di fronte a dei casi delicati che un assistente sociale segue da anni, non può dalla mattina alla sera consegnare ad altre che vadano avanti. Allora, dove è il riserbo verso questa sofferenza, dove è la delicatezza e la personalizzazione di questo servizio a cui tanto si tiene proprio per il riguardo che dobbiamo avere verso il riserbo e la delicatezza di questo compito? Francamente non mi piaceva la formulazione proprio così come è all'art. 8, perchè quelle due righe e mezzo che sono premesse: « L'esercizio delle funzioni di assistente sociale è incompatibile con lo stato di coniugata », questo mi sembra eccessivo, perchè può darsi benissimo che domani un'assistente sociale che lascia il servizio perchè passata a matrimonio, si trovi veramente in difficoltà, perchè il marito è ammalato, perchè è vedova, o perchè in una situazione difficile, per cui domani può trovarsi nella necessità di far fronte al mantenimento della sua famiglia, ma che ci fosse una norma particolare, che almeno in quegli anni in cui la donna è assorbita, perchè me lo possono dire questi capifamiglia che hanno dei bambini piccoli se le loro mogli avrebbero la forza anche fisica di fare il loro compito di madri e poi trovarsi di fronte un servizio pesante come quello del servizio sociale!! Non è pensabile; o la salute della madre se ne va, o l'assenza dai figli e dalla casa gravemente incide sulla vita delle creature, oppure il servizio sociale se ne va a rotoli, come si è anche notato in forma veramente preoccupante. Si sono viste situazioni che si sono trascinate e che sono andate a danno del servizio e del settore. Per cui non sarei per una

norma rigida che esclude le donne sposate, perchè il problema è molto complesso, vorrei che si avesse un particolarissimo riguardo alla particolare situazione in cui può trovarsi la madre e la donna sposata. Ma se c'era un servizio dove per la sua natura particolare di ruolo speciale e tecnico, perchè è un servizio speciale e tecnico, era prevista e ammissibile una norma particolare, che lo Stato stesso ammette per certi servizi, mi pareva che qui poteva essere giustificata. Ho sentito stamane questa proposta e la sento adesso esprimere dal Presidente della Giunta come decisione della Giunta e volevo esprimere questa mia preoccupazione dovuta al fatto che so quanto sono costati questi servizi sociali e so quanto attendono i sofferenti da questo servizio.

PRESIDENTE: Volevo annunciare che è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'art. 8 che preclude questa discussione, da Magnago, Plaikner e Brugger: « Il personale femminile coniugato, dopo 15 anni di servizio di ruolo, è collocato in pensione d'ufficio. Tale personale, qualora decida spontaneamente di dimettersi prima di aver maturato il periodo di servizio di cui sopra, godrà del trattamento di cui all'art. 5 della legge 1955 n. 53 ». Questo è assorbente dell'art. 8 in quanto si estenderebbe a tutto il personale femminile. L'emendamento è sostitutivo dell'art. 8. L'art. 8 lo limitava al servizio di assistente sociale, questo lo estende a tutto il personale femminile.

RAFFAELLI (P.S.I.): E 15 anni di matrimonio anche.

MAGNAGO (Vicepresidente - S.V.P.): No, 15 anni in totale. Questo emendamento è una via di mezzo nel senso che, siccome dopo 15 anni di servizio, spetta la pensione, il personale femminile coniugato è collocato in pensione, allora si applicano le leggi sull'esodo volontario, perciò qui dice: « Il personale femminile coniugato, dopo 15 anni di servizio di ruolo ». Nel senso che se una era nubile otto anni può ancora come maritata fare un servizio di sette anni, in totale però 15 anni e non di più. Oppure se una ha fatto servizio due anni, può rimanere 13 anni in servizio, come coniugata. Questo serve, almeno per me, che ho firmato questo emendamento, per lasciare posto al personale non coniugato, che non si sposa e non ha chi lo mantiene. Per lasciare il posto anche ad altre persone.

PRESIDENTE: La legge dello Stato prevede la possibilità della pensione a 15 anni per il personale femminile coniugato, con l'aggiunta di 5 an-

ni; qui sarebbe posto l'obbligo. Qui sull'art. 8 c'è un emendamento della commissione, e c'è la proposta della Giunta di sopprimere l'art. 8. Chi altri chiede la parola sull'emendamento? Il Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Se qualche dubbio ci poteva essere circa la legittimità costituzionale dell'art. 8, dubbio che abbiamo pesato e ripesato tante volte nel desiderio di dare a questa legge le minori difficoltà possibili di varo in sede di esame da parte degli uffici legislativi dello Stato, qui mi pare che il dubbio non ci sia affatto, che ci si esponga molto probabilmente alla bocciatura dell'articolo. A parte le ragioni di merito, perchè evidentemente, mentre nell'art. 8 avevamo una giustificazione reale che anche l'intervento della sig.na Lorenzi, che da anni ed anni vive molto vicino all'opera di queste assistenti sociali è valso a confermare, mentre avevamo comunque questa giustificazione, qui si tende a modificare per la donna lavoratrice una delle condizioni essenziali del rapporto di impiego, che è quella della possibilità di condurlo a termine in condizioni di uguaglianza con l'uomo lavoratore, sia essa coniugata o non coniugata. Qui temo che assolutamente ci esponiamo ad una bocciatura della norma, non giustificata, che non ha giustificazione compatibile con le norme del personale dello Stato, perchè creiamo una autentica differenza fra l'uomo lavoratore e la donna lavoratrice, qualunque sia la prestazione. Nel primo caso è solo un atto volontario che può far scindere il rapporto con le dimissioni anticipate col collocamento a riposo prima della scadenza di quei tali termini; nel secondo caso lo imponiamo alla maturazione dei 15 anni. E' evidente dunque una diversità sostanziale di trattamento del rapporto dei due casi. Tenuto conto che l'emendamento riguarda tutto il personale femminile, questa differenza sostanziale non è giustificata da quelle ragioni specifiche che esistevano nei confronti del ruolo speciale delle assistenti sociali. Quindi penso che l'emendamento non possa essere accolto per queste ragioni di costituzionalità.

LORENZI (D.C.): Anch'io non vedo possibile questo, non solo perchè è anticostituzionale, ma per un'esclusione che non trovo giustificata, proprio ai fini del lavoro oltre che nei riguardi della donna, perchè se c'è una ragione che richiede la presenza di una donna giustificata è normalmente proprio nei primi dieci anni della vita familiare quando i bambini sono piccoli. Perchè ho delle assistenti sanitarie che hanno allevato bene le loro famiglie, che danno un lavoro prezioso ai loro servizi, danno veramente un'esperienza e con un ap-

porto a cui proprio non vorrei rinunciare. Quindi, per conto mio, l'art. 8, sempre nello spirito di quanto ha affermato il Presidente della Giunta Regionale, lo vedevo giustificato per un ruolo speciale, per questa natura particolare di questo servizio; ma estendere addirittura a tutte le donne i 15 anni, che possono essere proprio gli anni più assorbenti per una donna normalmente che ha una famiglia, con i bambini piccoli che richiedono la sua presenza in casa, allora l'amministrazione che vantaggio ne avrebbe? Ne avrebbero un danno la famiglia e l'amministrazione! Proprio questo, a parte la incostituzionalità.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Ho chiarito che la donna sposata va licenziata o collocata in pensione dopo aver prestato 15 anni di servizio dopo il matrimonio, 15 anni di servizio totale; questa donna può avere fatto anche 14 anni da nubile e poi essersi sposata nel 14° anno e poi fa ancora un anno come sposata. Ma non ho detto che i primi anni sono i più utili alla famiglia. Poi può anche sposare a 14 anni e mezzo di servizio. Credo di essermi spiegato bene.

RAFFAELLI (P.S.I.): Proprio per il caso ipotizzato adesso dal Vicepresidente del Consiglio sono contrario perchè se una riesce a sposarsi solo dopo 14 anni di servizio ha già fatta la sua fatica, se poi la licenzia mi pare che sia un infierire eccessivo! A parte il fatto che al di sopra dello scherzo c'è un problema. Lei ha parlato di sfozzire: questo riecheggia una tendenza molto diffusa o, meglio, una vaga rivendicazione che è stata particolarmente acuta in certi settori, vedi settore insegnanti elementari e medi, particolarmente sentita negli anni del dopo-guerra: « Via le donne per far posto agli uomini! ». Però se a questa norma non ne mettete una corrispondente che garantisca a quel nucleo familiare il posto per l'uomo, vi potete trovare nel caso che credendo di fare un'opera buona rovinare una situazione familiare perchè può darsi che la famiglia sia sulle spalle dell'unico impiegato che è la moglie. Quindi non la vedrei neanche sotto questo aspetto.

PRESIDENTE: Evidentemente se lavora una donna, il marito sta a casa ad accudire ai figli! Comunque, l'emendamento, se nessuno chiede la parola...

SASSUDELLI (D.C.): Una proposta pratica, secondo me potrebbe risolvere la discussione che, secondo me, non è abbastanza approfondita e bene preparata: di fare oggetto della regolamentazione del personale femminile, in quanto questa dovesse

essere diversa da quella del personale maschile, di un provvedimento di variazione della legge che fosse successivo per non pregiudicare la sorte di questo progetto di legge che è atteso da anni dal personale, per queste clausole eccezionali diverse da quelle che vigono nella legislazione nazionale. Sono dell'idea che bisogna studiare il problema del personale femminile per portare a delle proposte innovative rispetto a quelle che sono le leggi generali dello Stato che riguardano il lavoro della donna, ma non lo farei in questa prima stesura della legge perchè mi sembra un rischio troppo grosso, in quanto è facilissimo che veniamo tacciati di interpretazione anticostituzionale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento soppressivo e sostitutivo.

RAFFAELLI (P.S.I.): La Giunta non ha presentato un emendamento soppressivo?

PRESIDENTE: Quell'emendamento era per togliere l'art. 8. Ora c'è un emendamento che lo sostituisce con un altro e che assorbe anche l'emendamento soppressivo, se no bisogna far togliere l'art. 8 e poi aggiungere un altro. Se domani dovesse andare l'emendamento sostitutivo, vuol dire che è stato soppresso il precedente art. 8, se non viene votato poi metterò in votazione la soppressione. Allora mettiamo ai voti l'emendamento soppressivo a firma Odorizzi, Bertorelle e Benedikter: 8 favorevoli, 8 contrari. L'emendamento non è accolto.

SASSUDELLI (D.C.): Chiedo che venga ripetuta la votazione perchè non so se è stato contato bene.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Mi associo anch'io!

PRESIDENTE: Perchè?

SASSUDELLI (D.C.): Perchè venga verificato il risultato!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Mi associo anch'io, perchè non è stata una votazione regolare!

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento soppressivo, chi è d'accordo con l'emendamento soppressivo? 11 favorevoli, 12 contrari, l'emendamento è respinto con 11 favorevoli, 12 contrari e 5 astenuti. C'è un emendamento sostitutivo a questo, quello che pone l'obbligo della pensione a 15 anni per il personale femminile.

BRUGGER (S.V.P.): Ho firmato l'emendamento, ritiro la mia firma.

PRESIDENTE: Non si può ritirare la firma, ritiri l'emendamento, siamo in sede di votazione.

SCOTONI (P.C.I.): Domando la parola!

PRESIDENTE: Per dichiarazione di voto, perchè siamo in sede di votazione.

SCOTONI (P.C.I.): Chiamiamola pure dichiarazione di voto, anzi per richiamo al regolamento, perchè mi pare che questo non sia sostitutivo è un'altra cosa. Il testo dell'art. 8, come è questo e come si presenta, può sussistere anche con l'emendamento proposto, perchè quello dice che le donne che hanno fatto 15 anni vanno messe in pensione, questo dice « anche quelle », prima se sono assistenti sociali. Non daranno loro la pensione ma la liquidazione, ma le mandano via lo stesso. Quindi possono sussistere tutti e due gli articoli.

PRESIDENTE: L'art. 8 dice: « L'esercizio è limitato soltanto alle assistenti sociali, la cui qualifica è incompatibile con lo stato di coniugata ecc. ». Se ha più di 15 anni viene messa in pensione. Poi c'è un emendamento che dice: « Tale personale ecc. ». Cioè è assorbente di questo, in quanto quelle che non hanno 15 anni di servizio hanno il trattamento dell'indennità. Non sono in contrasto.

SCOTONI (P.C.I.): Però bisogna dirlo che hanno il trattamento dell'indennità.

PRESIDENTE: « Tale personale, qualora decida di dimettersi prima di aver maturato il periodo di servizio di cui sopra, godrà del trattamento di cui all'art. 5 della legge 27 febbraio 1955 n. 53 ».

SCOTONI (P.C.I.): Ma è l'art. 8 questo, non è l'emendamento!

PRESIDENTE: Questo è l'emendamento, c'era anche prima. « Il personale femminile coniugato, dopo 15 anni di servizio di ruolo, è collocato in pensione d'ufficio. Tale personale, qualora decida spontaneamente di dimettersi prima di aver maturato il periodo di servizio di cui sopra, godrà del trattamento di cui all'art. 5 della legge », cioè dell'indennità commisurata ad una indennità di stipendio per ogni anno di servizio, ecc.

SASSUDELLI (D.C.): Per dichiarazione di voto. Voterò contro questo emendamento perchè non voglio assumere la responsabilità di inserire una norma, secondo me, che costituisce una enorme

probabilità di reiezione della legge stessa da parte dello Stato.

RAFFAELLI (P.S.I.): Voto contro per le ragioni dette prima e per quelle dette adesso dalla Sassudelli, che condivido, e anche perchè non vedo come non essendo stato accolto l'emendamento soppressivo dell'art. 8, possano stare insieme; non è sostitutivo quello là e non si può, secondo me, togliere questo e sostituire con quello perchè sono due cose diverse, e allora restino insieme.

PRESIDENTE: Facciamolo aggiuntivo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Aggiuntivo? Diventa un pastone indigeribile anche per un cocodrillo, non solo per il Governo. Come si fa a mettere insieme norme così contrastanti l'una con l'altra?!

PRESIDENTE: Potrebbe essere anche un emendamento aggiuntivo, ma non vedo contrasto. L'art. 8 riservava questa incompatibilità a coloro che sono assistenti sociali, questa incompatibilità invece deriva a tutto il personale femminile, purchè abbia 15 anni di servizio e possa andare in pensione. Qui vanno via d'ufficio dopo 15 anni, e prima se lo vogliono.

SASSUDELLI (D.C.): Mozione d'ordine! Propongo di sospendere la seduta per concordare una formulazione dell'articolo che regga ad un minimo di interpretazione giuridica seria.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sentite il sindacato delle assistenti sociali!..

PRESIDENTE: Siamo in sede di votazione, direi che possiamo votare intanto l'art. 8 e poi fare un emendamento, l'8 bis, che sarebbe questo; chi lo vuole votare lo vota, chi non lo vuole votare non vota. Metto ai voti l'art. 8.

RAFFAELLI (P.S.I.): Bisogna mettere in votazione gli emendamenti prima!

PRESIDENTE: Emendamento della Commissione. Dalla discussione deve nascere un po' d'ordine e non dalle mormorazioni dell'Assemblea. Domando ai presentatori: accettano i presentatori che venga messo come art. 8 bis, invece che come emendamento sostitutivo, in maniera da far votare l'articolo 8 con l'emendamento della commissione o meno ecc. e poi aggiungere, per cui resterebbe che per le assistenti sociali è dato l'obbligo di dimettersi anche prima dei 15 anni, salvo il diritto alla indennità? Il secondo articolo, se venisse accolto,

pone questo obbligo solo dopo 15 anni per tutto l'altro personale.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Vorrei spiegare questo mio emendamento. E' un emendamento sostitutivo all'art. 8, come proposto dalla commissione. Questo emendamento, se dovesse passare, sostituisce il testo, tutto il testo proposto dalla commissione all'art. 8. Se questo emendamento non passa rimane l'art. 8, come proposto dalla commissione, evidentemente, perchè l'emendamento soppressivo è stato bocciato. Se questo testo non passa rimane l'articolo originario proposto dalla commissione; se invece questo emendamento passa, rimane questo testo che ho proposto, salvo il diritto a presentare a questo testo, una volta approvato, altri emendamenti aggiuntivi, dove uno può dire che siccome qui si parla di personale coniugato dopo i 15 anni, può presentare un emendamento aggiuntivo dove dice che fanno eccezione le assistenti sociali, in un ultimo comma. Ognuno è sempre libero di aggiungere un emendamento, approvato l'articolo, al nuovo articolo.

PRESIDENTE: Penso che in sede di coordinamento poi si potrà fare, ma essendo che non c'è un contrasto fra l'art. 8 e l'eventuale emendamento sostitutivo dell'art. 8 bis, perchè uno sancisce una norma generale, l'altro una norma particolare in quella generale; se dovessero essere votati tutti due, sarebbe utile porre prima in votazione questo articolo, questo stabilisce una norma generale, poi invece il successivo stabilisce una norma particolare per le assistenti sociali, ma questo può avvenire in sede di coordinamento.

SCOTONI (P.C.I.): Desidero parlare sull'articolo 8 come era proposto dalla Giunta. Ero d'accordo con la soppressione, perchè mi pare che, a parte la questione di fondo, sulla quale non voglio ritornare, perchè c'è già un voto del Consiglio, ma questo articolo presenta, oltre a quella questione, anche delle altre imperfezioni che segnalo, nell'eventualità che si voglia tenerne conto. Intanto al secondo comma si dice: « Il personale femminile del ruolo degli assistenti sociali, che contragga matrimonio, sarà dispensato dal servizio ». Mi pare che nell'ipotesi, che per me è inammissibile ma comunque accettata dal Consiglio, non si possa parlare di dispensa ma di decadenza, in quanto ci sono delle disposizioni nel testo unico che abbiamo recepito con l'art. 1, che distinguono fra decadenza e dispensa. Mentre la dispensa avviene per la perdita della cittadinanza, perchè non erano stati presentati documenti validi al concorso e via dicendo, e non mi pare questo il caso, la decadenza av-

viene per condizioni di salute, che, anche se non sono quelle che motivano l'allontanamento delle assistenti sociali, si avvicinano però, perchè in fondo il problema della maternità è quello che giustifica in parte l'incompatibilità asserita. Inoltre segnalerei l'ultimo comma, quello dove si dice: « Al personale con meno di 15 anni di servizio effettivo verrà corrisposta un'indennità per una sola volta in luogo di pensione ».

Forse bisogna porre mente al fatto che nell'articolo precedente, su proposta della Giunta, è stato inserito che il personale della Regione è assicurato presso la Cassa di Previdenza Enti Locali, e potrebbe avvenire che in quella sede non ci siano esattamente 15 anni, ed allora senza pregiudicare la possibilità di ottenere con una convenzione che i 15 anni vengano tenuti per buoni, se si dicesse semplicemente che al personale di cui ecc. che non abbia maturato il diritto alla pensione verrà corrisposta un'indennità e giù di seguito, si potrebbe ottenere lo stesso risultato, senza doverci domani trovare in condizioni di difficoltà con la Cassa. Quando non era previsto l'istituto forse qualcuno pensava a un ente regionale, allora si poteva fare quello che si voleva, ma adesso ci troviamo di fronte alla controparte che è vincolata. Credo che nulla si modifica nella sostanza, ma forse si rende più agevole la soluzione.

PRESIDENTE: Lei propone un emendamento?

SCOTONI (P.C.I.): No, segnalo se qualcuno vuole accettare.

PRESIDENTE: Se non si propone un emendamento, l'articolo rimane così come è.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Devo richiamare ancora l'attenzione del Consiglio sulla sostanziale differenza che esiste nella proposizione di questo emendamento rispetto al contenuto di questo art. 8. A proposito dell'art. 8 l'emendamento soppressivo della Giunta è stato respinto, per cui adesso rimane in piedi l'art. 8 che deve essere votato. Questo art. 8, che deve essere votato, come ognuno vede chiaramente, disciplina esclusivamente la posizione delle assistenti sociali, che vengono a trovarsi nello stato di coniugate; la considera una condizione di decadenza e definisce quale è il trattamento che deve farsi in questo caso alle assistenti sociali. Qui, tenuto conto ormai della votazione che ha respinto l'emendamento soppressivo della Giunta, dovrebbe ritenersi che il Consiglio è d'accordo con il mantenimento dell'articolo, lo vedremo in sede di votazione. Questo altro emendamen-

to, che può diventare un emendamento aggiuntivo in sede di forma o un articolo a parte, ripeto, tende invece a creare una disciplina del tutto diversa che sarebbe valida per tutto il personale femminile coniugato. Dice l'emendamento: « Il personale femminile coniugato, dopo 15 anni di servizio di ruolo, è collocato in pensione d'ufficio ». Che poi nel secondo comma si disciplini il trattamento economico e si tenti di armonizzarlo con l'ultimo comma dell'art. 8 è cosa di minore importanza. Più considero la cosa, più la vedo non ammissibile. Qui si crea e si innova profondamente nello stato giuridico ed economico e nel rapporto di impiego pubblico della donna con la Regione. Qualsiasi dipendente femminile che si sposi, dopo 15 anni di servizio, per il solo fatto di essere sposata, si vedrebbe collocata in pensione, e si vedrebbe licenziata, messa fuori servizio. Quale è la possibilità di statuire una norma di questo genere, quando la Costituzione impone che la donna lavoratrice abbia le stesse condizioni di trattamento economico e giuridico del lavoratore? La norma più la guardo e più mi pare incostituzionale. Ecco perchè direi: riflettiamoci perchè facciamo fare un lavoro inutile, a parte le valutazioni di merito che si possono fare contro e pro di questo emendamento, facciamo un lavoro inutile perchè sicuramente questo non passerà. La sola giustificazione per un trattamento diverso può essere legata esclusivamente ad una funzione diversa. Qui non c'è nessuna funzione diversa, tutte le donne indistintamente che verrebbero a trovarsi in questa condizione al compimento dei 15 anni di lavoro, dovrebbero — non è un potere discrezionale, è una norma che si deve applicare indistintamente in tutti i casi — essere collocate a riposo o, se non hanno maturato il diritto alla pensione, dovrebbero percepire un'indennità di cui all'art. 5 della legge sull'esodo volontario. Questa cosa non passerà, è matematico che non passerà; quindi non solo dovrei votare contro l'emendamento, ma pregherei, per non fare un lavoro inutile, di ritirare l'emendamento stesso.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, riprendendo quella che è la Sua conclusione, mi permetto di farLe osservare come il primo capoverso dell'art. 8 della Giunta contenga già una disposizione anticostituzionale perchè anche qui diciamo: « L'esercizio delle funzioni di assistente sociale è incompatibile con lo stato di coniugata ». Anche qui veniamo a infirmare una condizione posta dalla Costituzione a favore delle donne, perchè il fatto di essere sposate non le priva affatto del diritto di lavorare. Ragione per cui voterò contro l'emendamento proposto dal Vicepresidente del Consiglio, però mi preme far sapere a Lei che rimanendo in

pie di anche questo articolo, abbiamo le stesse probabilità di far naufragare il disegno di legge, probabilità del resto che sono a iosa disseminate negli altri articoli che verranno.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Sentite tutte queste ragioni, ritiro l'emendamento sostitutivo all'art. 8 e mi riservo di presentare un articolo 8 bis, dopo aver sentito ed avere visto come va la votazione dell'art. 8.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, e cioè all'ultimo capoverso: « L'indennità sarà commisurata e corrisposta in misura pari a quella prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955 n. 53 ».

BENEDIKTER (Assessor für allgemeine Angelegenheiten - S.V.P.): Ich möchte nur begründen, warum ich gegen den Abänderungsantrag der Kommission stimmen werde und gegen den Artikel als solchen. Man kann nämlich nach eingehender Prüfung und eingehendem Studium eine vorher gehegte Anschauung auch ändern, so dass ich zur Überzeugung gelangt bin, dass der Art. 8 als solcher, unabhängig von der Abänderung, die die Kommission vorschlägt, also mit oder ohne Abänderung, die Frage der Verfassungsmässigkeit aufwirft, wobei es in diesem Falle meiner Ansicht nicht dafür steht, es darauf ankommen zu lassen. Ich wäre dafür, wenn es sich um Verteidigung der Autonomie, oder um die Verteidigung unserer Rechte als völkische Minderheit oder aus dem Pariser Vertrag entspringender Grundsätze handelte, aber ich glaube, dass es in diesem Falle nicht dafürsteht, die Frage der Verfassungsmässigkeit aufzuwerfen bzw. durchzuführen.

DALSASS (S.V.P.): Sono costretto a prendere la parola per una precisazione. Tutte queste argomentazioni sono già state portate in Commissione da me presieduta; anche lì si è vagliato: è costituzionale o anticostituzionale l'art. 8? Noi, come Commissione, siamo venuti nella determinazione che l'articolo non è anticostituzionale e perciò lo abbiamo votato con questa formulazione. Ora, per me, argomenti nuovi in Consiglio Regionale non ne sono stati portati, da farmi convincere che l'articolo è anticostituzionale. Per questo motivo, quale Presidente della Commissione, devo dichiarare che mi devo attenere all'articolo come votato dalla Commissione, perchè in Consiglio non sono stati portati argomenti nuovi.

PRESIDENTE: Allora mettiamo ai voti, vi pregherei di votare, dato che il contrasto in Con-

siglio è palese. Chi è d'accordo con l'emendamento della commissione? 21 favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti. L'emendamento è approvato. Adesso mettiamo in votazione l'art. 8 così emendato. Chi è d'accordo con l'art. 8 emendato? 13 favorevoli, 15 contrari. Ripeto la votazione sull'articolo proposto dalla commissione, perchè certi votano e poi lo votano un'altra volta: 10 favorevoli, 16 contrari, 5 astenuti, 31 presenti; l'art. 8 è bocciato. La votazione è in contrasto con quella precedentemente presa.

Art. 9

La Regione garantisce al proprio personale e relative famiglie entro il territorio della Regione le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie, in materia di trasporti di persone e di cose.

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei trasporti.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Prego il Presidente di rilevare che in quella serie di ulteriori emendamenti che furono già presentati da parte della Giunta, ce n'è uno che riguarda anche questo art. 9. Sembra cioè opportuno che, immutata restando la proposta della commissione, la dizione dell'articolo sia la seguente: « La Regione garantisce al proprio personale e relative famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio regionale, nonchè per 4 viaggi di corsa semplice all'anno nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie, in materia di trasporti di persone ».

L'unica ragione di variazione è questa: secondo le norme e la terminologia che è in uso nei rapporti con le Ferrovie dello Stato per il trasporto di persone, il viaggio è solo quello di andata o di ritorno? Voi avete voluto fare due viaggi annuali, intendendo dare due viaggi di andata e ritorno, ed allora per esprimersi in modo che la dizione non sia fonte di contestazione, è bene usare la terminologia in uso presso le Ferrovie dello Stato, cioè 4 viaggi di corsa semplice. L'unica ragione è quella di avere una dizione assolutamente sicura.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento proposto da Odorizzi, Dalvit e Turrini è sostitutivo del primo comma dell'articolo e dice: « La Regione garantisce al proprio personale e relative famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio regionale, nonchè per 4 viaggi di corsa semplice all'anno nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie, in materia di trasporti di

persone ». Resta il secondo comma. E' un emendamento al primo comma e lo metto in votazione: unanimità.

Metto ai voti l'art. 9 così emendato.

RAFFAELLI (P.S.I.): Voglio osservare forse un lieve contrasto sostanziale con qualche affermazione che c'è nella legge di parità di trattamento con i dipendenti dello Stato che si viene a creare in questa maniera. Noi abbiamo effettivamente avuto in commissione più che la sensazione, la prova che una parità di trattamento per quello che riguarda le agevolazioni sulle Ferrovie dello Stato, rappresenterebbe per la Regione un onere veramente notevole, per cui è facile rendersi conto come, rispetto agli statali che hanno una possibilità praticamente indeterminata, questa rispecchi una notevole limitazione per cui a giusto titolo si lamentano i comandati che attualmente usufruiscono del trattamento statale. Non so in quale modo si potrebbe rimediare a questo, certo che contrasta con l'asserita garanzia della parità di trattamento. Non so se la Giunta abbia approfondito ulteriormente la possibilità, perchè si era rimasti sospesi, si era detto: studiate che cosa costerebbe, vedete come si può risolvere in pratica. Mi pare che questo non ha avuto un seguito, ed allora la commissione ha ripiegato su questa formula, che adesso viene chiarita meglio e precisata dall'emendamento della Giunta. Ma in sede di votazione su un articolo del genere, quanto meno mi astengo, perchè so che non è a vantaggio del personale che fino all'entrata in vigore eventuale di questa legge, ha goduto in materia di un trattamento superiore.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo domandare se in relazione al comma del testo approvato non varrebbe la pena di aggiungerne un altro, per questo motivo. Credo di capire che il comma stia a significare che al personale in servizio presso la Regione viene garantito un numero illimitato di viaggi nel territorio della Regione e 4 viaggi di corsa semplice. Il personale dello Stato pensionato ha anche delle condizioni di favore, che però non sono della stessa ampiezza di quelle del personale in servizio, non ha un numero illimitato di viaggi, ha un numero limitato. Al personale che un giorno verrà messo in pensione dalla Regione si intende dare la stessa concessione di quello che è in servizio, o in analogia a quello che fa lo Stato, concedere sia pure qualche cosa ma meno? L'articolo come rimane mi pare che non chiarisca questo; forse un comma intermedio che dicesse che al personale della

Regione che godrà del trattamento di pensione verranno pure concesse delle agevolazioni senza magari fin da ora fissarle — prendere un po' il vecchio testo che era un po' generico — potrebbe servire.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Anche in commissione, come in Giunta, mi ricordo di avere detto che se normalmente è vero che le leggi si conoscono dopo qualche anno dalla loro applicazione e non nel momento in cui si fanno, questa verità tornerà dimostrata particolarmente da questa legge, che appunto, data la complessità della materia e data la necessità di inserirla in un complesso vastissimo di disposizioni di ogni genere che hanno, attraverso i decenni di vita dello Stato italiano, disciplinato i vari rapporti degli impieghi pubblici, anche qui certamente la pratica metterà in evidenza la necessità di adeguamento e completamento, di un'ulteriore maggiore precisione di norme e così via. Per il trattamento di quiescenza del personale che viene collocato a riposo ci eravamo limitati, in un primo tempo, come è stato detto quando abbiamo illustrato l'art. 7, ad un'unica affermazione vastissima di principio. Abbiamo poi rimediato, tenuto conto della necessità di sforzarci di dare per lo meno gli elementi sostanziali che regolano questo rapporto, l'abbiamo fatto inserendo questo secondo comma, ma ci siamo resi conto che anche ciò facendo non è disciplinato del tutto l'aspetto dei rapporti di quiescenza. Abbiamo detto di fare una legge successiva, l'abbiamo già annunciato. Oggi questa necessità di rivedere i rapporti del trattamento dello stato di quiescenza rimane per alcuni aspetti e dovrà essere ripreso in seguito. Penso anche che nello stato di quiescenza sarà comunque buono e ragionevole conservare qualcosa anche di queste prerogative, ma affermare genericamente non vuole dire nulla; se non si scende, vuole dire molto poco se non si scende al concreto. Affermare concretamente presuppone uno studio di dettaglio del complesso del rapporto del personale collocato a riposo, che non abbiamo ancora fatto e che ci siamo riservati di disciplinare in seguito. E' vero che questa situazione esiste, è vero che analogamente a ciò che fa lo Stato anche noi sarà ragionevole che ci proponiamo di conservare qualcuna di queste agevolazioni anche al personale collocato a riposo, questa agevolazione sarà accordata probabilmente, come ha fatto lo Stato, in misura minore di quella che viene accordata al personale in servizio. In questo momento non potrei dire di più al cons. Scotoni.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 9: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 10

L'Amministrazione regionale istituisce e finanzia appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento per il personale dipendente.

La Commissione propone un testo sostitutivo:

« L'amministrazione regionale, qualora lo ritenga opportuno, istituisce a proprie spese appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento per il personale dipendente ».

Pongo ai voti il testo sostitutivo della Commissione: unanimità.

Art. 11

I poteri e le funzioni che in materia di stato giuridico del personale nella legislazione vigente dello Stato sono attribuiti al Capo dello Stato, a Ministri od al Consiglio dei Ministri sono esercitati, per gli impiegati della Regione, rispettivamente dal Presidente della Giunta Regionale e dalla Giunta Regionale.

La Commissione propone un testo sostitutivo: « I poteri e le funzioni che in materia di stato giuridico del personale nella legislazione vigente dello Stato sono attribuiti al Capo dello Stato ed a Ministri sono esercitati, per gli impiegati della Regione, dal Presidente della Giunta Regionale; quelli invece attribuiti al Consiglio dei Ministri sono esercitati dalla Giunta Regionale ».

Vi è un emendamento a firma Odorizzi, Dalvit e Turrini al testo della Commissione per eliminare le parole « al Capo dello Stato ».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): La proposta di soppressione del riferimento ai poteri del Capo dello Stato è dovuta solo a questo. Riguardando ancora le disposizioni che regolano il rapporto d'impiego degli impiegati dello Stato è apparso evidente che il Capo dello Stato ha il potere solo quando si tratta di rapporto d'impiego per il grado 4°. Ora, nelle nostre tabelle organiche non è previsto alcun 4° grado, il massimo a cui si spinge lo sviluppo di carriera è il grado 5°, per cui il riferimento non ha senso, in quanto non troverà mai applicazione finchè non si trovasse opportuno in seguito di istituire un grado 4° per la Regione, ciò che in questo momento non prevediamo, perciò il riferimento al grado 4° non ha senso.

SCOTONI (P.C.I.): Non ho esaminato questo aspetto e credevo che fosse motivato da quella discussione che c'era stata in Commissione ad opera specialmente del comm. Gardella. Potendo e probabilmente sbagliando vorrei dire che all'art. 381 del Testo unico si dice: « I provvedimenti riguardanti

lo stato del personale per i quali occorre la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica ». Vi è poi una nostra disposizione che dice che, per esempio, il consiglio di amministrazione per determinati gradi che esistono nell'amministrazione regionale e che nell'ordinamento dello Stato è sostituito dal Consiglio dei Ministri, qui è sostituito dalla Giunta Regionale. Quindi si potrebbe sostenere, e del resto è detto nell'emendamento della Commissione, che i provvedimenti presi da parte dello Stato dal Consiglio dei Ministri, qui sono presi da parte della Giunta, per cui quel grado 4° potrebbe intendersi che qui arriva ai gradi che esistono. Lo segnalavo perchè è una cosa, un problema ben diverso da quello segnalato dal comm. Gardella quando intendeva alludere al ricorso straordinario al Capo dello Stato, il che è una cosa tutt'affatto diversa.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « al Capo dello Stato »: 12 favorevoli, 2 astenuti.

Pongo ai voti il testo della Commissione emendato: unanimità.

Art. 12

Gli atti, pei quali le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato dispongono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei Bollettini dei Ministeri, sono pubblicati, in quanto riguardano gli impiegati della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Commissione propone un emendamento formale: « Gli atti corrispondenti a quelli pei quali le leggi vigenti... ecc. ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Un momento, sto preparando un emendamento. Propongo di sostituire « pei » con « per i ».

PRESIDENTE: Lei propone « per i quali ». Non occorre un emendamento, resta comunque l'emendamento della commissione « atti corrispondenti a quelli per i quali le leggi vigenti... ecc. ». Pongo ai voti l'emendamento della Commissione: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 12 emendato: unanimità.

Art. 13

I ruoli del personale si suddividono in:

a) ruolo amministrativo unico, comprendente tutto il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni amministrative;

b) *ruoli tecnici, comprendenti tutto il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente, nei vari rami dell'Amministrazione, funzioni tecniche;*

c) *ruoli speciali, comprendenti tutto il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni speciali.*

Il personale compreso nel ruolo unico amministrativo viene adibito ai servizi amministrativi secondo le esigenze organiche e funzionali dell'Amministrazione, in conformità alla tabella allegata alla presente legge.

Il personale compreso nei ruoli tecnici viene adibito ai servizi tecnici dell'Amministrazione e la sua carriera si svolge entro i limiti del corrispondente ruolo tecnico.

Il personale compreso nei ruoli speciali viene adibito ai servizi speciali dell'Amministrazione e la sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge.

SCOTONI (P.C.I.): Veramente non sono riuscito a capire bene a che cosa serve questo articolo e perchè sia stato formulato. Perchè in sostanza dire « appartengono al ruolo amministrativo quelli che esercitano funzioni amministrative », mi sembra una ripetizione di principio, che « appartengono ai ruoli tecnici quelli che svolgono funzioni tecniche »; che « sono ruoli speciali quelli che esercitano funzioni speciali », mi pare che non vuole dire niente. D'altra parte poi trovo negli ultimi tre commi una diversità, cioè mentre per il personale compreso nel ruolo unico amministrativo si dice « lo svolgimento della carriera in conformità alla tabella allegata », per il personale compreso nei ruoli tecnici non c'è il richiamo alla tabella allegata, che torna poi per il personale compreso nei ruoli speciali. Non so se questa assenza di richiamo alle tabelle sia casuale o sia voluta. Vorrei anche rilevare che questo mi pare l'unico articolo nel quale vengono citate le tabelle allegate. Non mi ricordo di avere trovato altri articoli dove si richiamino le tabelle allegate, e anche il richiamo non è fatto al fine di approvarle e di consacrarle nel loro numero, nella loro composizione, ma solo per dire che « viene adibito ai servizi secondo le esigenze, le funzionalità dell'amministrazione in conformità alle tabelle », o che la carriera per il personale compreso nei ruoli speciali si svolge in conformità alle tabelle. Ma credo invece che le tabelle dovrebbero essere proprio approvate esplicitamente nella loro composizione, cosa che la legge del testo unico non fa, perchè richiama le disposizioni con le quali precedentemente erano state ap-

provate queste tabelle. L'art. 382 dice: « Le dotazioni di ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto rimangono stabilite dai provvedimenti di approvazione dei ruoli stessi », e quindi non c'era bisogno di una esplicita approvazione quando si diceva che era già approvato. Si parla poi negli ultimi commi: « Il personale compreso nel ruolo unico amministrativo viene adibito ai servizi amministrativi secondo le esigenze organiche e funzionali »; al penultimo comma: « Il personale compreso nei ruoli tecnici viene adibito ai servizi tecnici dell'Amministrazione e la sua carriera si svolge entro i limiti del corrispondente ruolo tecnico ». Ma il ruolo tecnico comprende tre carriere e non una sola, mi pare che non sia giusto dire « entro i limiti del corrispondente ruolo tecnico », perchè il ruolo tecnico comprende tre carriere. Quindi non è che il personale svolga la propria carriera partendo dal grado più basso del ruolo tecnico che sarà il 13°, anzi è il 13°, della carriera esecutiva, per arrivare, supponiamo, al grado 5°, ma se è della carriera esecutiva andrà dal 13° al 9°, se della carriera di concetto andrà dall'11° al 7°, se della carriera direttiva andrà dal 9° al 5°. Il ruolo non mi pare che sia una citazione esatta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Vorrei rispondere a Scotoni che questo articolo non sembra superfluo; risponde alla domanda che ad un certo punto i compilatori della legge e la Giunta si sono dovuti porre: quanti e quali ruoli costituiamo e che sviluppo di carriera possiamo dare entro questi ruoli? Il primo quesito che ci si presentò era questo: esistono 6 Assessorati ed una Presidenza; è opportuno costituire tanti ruoli quanti sono gli Assessorati? tenere distinte cioè le posizioni del personale secondo l'appartenenza e il rapporto di impiego con l'Assessorato o con l'altro o no? Per la parte che riguarda il personale amministrativo ci parve chiaro che la soluzione migliore era l'istituzione di un ruolo amministrativo unico, presentandosi spesso l'opportunità di trasferire un dipendente da un Assessorato all'altro o per esigenze di servizio, o a sua domanda o per altre ragioni. Stabilito dunque il concetto del ruolo amministrativo unico si sono fatte le tabelle del ruolo amministrativo unico e si è previsto lo sviluppo nelle diverse carriere: direttiva, di concetto ed esecutiva. Era poi chiaro che avevamo ed avremmo avuto anche noi la necessità di costituire dei ruoli tecnici perchè abbiamo i servizi tecnici, ed allora abbiamo affermato che il personale si suddivide, oltre a quello appartenente al ruolo amministrativo unico, in personale che appartiene ai ruoli tecnici, ed abbiamo inteso dare il concetto di ruolo tecnico analogamente a quello che avviene nello Stato. Lo

stesso per i ruoli speciali, che sono qualche cosa di sostanzialmente diverso e dai ruoli amministrativi e dai ruoli tecnici come tali. Mi riferisco al ruolo degli ufficiali sanitari e così via. Ecco perchè l'articolo risponde alla funzione di chiarire e di stabilire in che modo si sarebbero fatte le tabelle ed in che modo si sarebbe distinto e suddiviso il personale. Lei dice che però sarebbe opportuno esprimere in modo esplicito l'approvazione di queste tabelle. Qui forse lei potrebbe avere anche ragione, però guardi che in un capoverso successivo alle lettere « a, b, c » con le quali si è precisato come il personale sarà suddiviso, è detto che « il personale compreso nel ruolo unico amministrativo viene adibito secondo le esigenze ecc., in conformità alle tabelle allegate alla presente legge ».

Quindi si fa esplicito riferimento alle tabelle allegate alla presente legge. Non è una vera e propria approvazione, ma è un implicito richiamo che la legge fa alle tabelle quale elemento integrante della norma. Così per il personale dei ruoli tecnici si svolge entro i limiti del corrispondente ruolo tecnico, il concetto è un po' diverso da tabelle, perchè lei giustamente mi può obiettare che le tabelle dei ruoli tecnici sono più di una, sono 4 esattamente. Analogamente per quanto riguarda « in conformità alle tabelle allegate alla presente legge per il personale compreso nei ruoli speciali ».

Tutto sommato mi pare che, a parte questa funzione dichiarativa dell'art. 13, in esso si ravvisi anche la funzione di un'implicita approvazione delle tabelle considerate come parte integrante di questo articolo stesso, perchè esplicitamente richiamate come strumenti sulla base dei quali viene poi disciplinato lo sviluppo di carriera. Si potrebbe o si sarebbe forse potuto adottare anche una dizione migliore, ma mi pare che l'articolo abbia comunque la sua ragione di essere, per cui la Giunta propone che sia mantenuto in conformità anche alle conclusioni presentate dalla commissione.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo fare una domanda al Presidente del Consiglio, se prevede che poi le tabelle vengano esaminate, anche perchè ci sono delle proposte diverse, anche per quanto riguarda il contingente numerico, partitamente, o se è adesso eventualmente il momento per esaminarle e per decidere ad es. se si deve adottare la proposta della Giunta o la proposta della commissione. Forse per lo svolgimento dei lavori, credo che non ci sia incompatibilità a seguire questa strada, si potrebbe approvarle per ultimo o prima dell'ultimo articolo finale della legge, perchè altrimenti credo che adesso si inserirebbe un elemento un po' estraneo alla discussione che è stata fatta. Nell'eventua-

lità che ritenesse che non se ne possa poi parlare, La pregherei di avvisarmi.

PRESIDENTE: Ritengo che si debba approvare e fare la discussione sulle tabelle. Forse è utile fare un articolo dove si dice « sono approvate le tabelle allegate ». Comunque questa votazione non implica l'approvazione di un testo o dell'altro delle tabelle stesse.

Pongo in votazione l'art. 13: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

VINANTE (P.S.I.): Qualche volta i Segretari guardino chi chiede la parola. Avevo chiesto la parola, ed avevo alzato la mano perchè avevo chiesto la parola, ma mi hanno compreso come un voto favorevole.

PRESIDENTE: Le do la parola.

VINANTE (P.S.I.): Non adesso, è approvato.

PRESIDENTE: Sospendiamo per 5 minuti.

(Ore 17).

Ore 17.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Avremmo stabilito l'ordine dei lavori, si lavora venerdì con orario unico, nella prossima settimana si lavora martedì, mercoledì, giovedì, se non si finisce, con orario diviso, salvo finire prima.

Art. 14.

Il ruolo organico del personale salariato è stabilito in conformità alle tabelle allegate alla presente legge.

A tale personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato.

L'art. 14 proposto dalla Commissione è del seguente tenore:

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati della Regione sono regolati dalle norme riguardanti i salariati dello Stato.

La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata nella tabella allegata.

Il contingente degli operai temporanei è determinato, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

La Giunta propone di inserire tra le parole « nella tabella » al secondo comma, la parola « apposita ».

Metto ai voti la proposta della Commissione con la correzione della parola « apposita »: approvata all'unanimità.

Art. 15

Le norme per la costituzione e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli regionali saranno emanate con regolamento di attuazione della presente legge.

Nella composizione delle predette Commissioni si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici della Regione.

E' posto ai voti l'art. 15: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 16

Nelle assunzioni di personale, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione.

A tal fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole carriere, saranno banditi riservando ai gruppi linguistici tedesco e ladino un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al precedente comma.

Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti, si prescindereà dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla Commissione giudicatrice, purchè i candidati dei gruppi linguistici tedesco e ladino ammessi ai concorsi, raggiungano il punteggio minimo previsto per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei due gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti o perchè i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi.

Vi sono alcune correzioni fatte dalla Commissione. Al secondo comma: « riservando ai singoli gruppi linguistici » anzichè « ai gruppi linguistici ». Pongo ai voti l'emendamento: unanimità.

Emendamento al terzo comma: « purchè i candidati dei rispettivi gruppi linguistici ammessi... ecc. » anzichè « i candidati dei gruppi ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Emendamento al quarto comma: « I posti riservati a uno dei gruppi linguistici che restasse ecc. ».

SCOTONI (P.C.I.): Volevo segnalare a questo comma, forse è una cosa implicita, ma credo che sarebbe meglio precisarlo. Dice: « I posti riservati ecc. saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi »; direi che, anche se potrebbe sembrare impli-

cito, sarebbe bene dire « da aspiranti di altri gruppi che siano risultati idonei ».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Si può aggiungere, è evidente, ma si può aggiungere.

PRESIDENTE: « Che siano risultati idonei », accettato anche dalla Giunta questo emendamento, allora pongo ai voti l'emendamento della commissione con questa aggiunta al testo: approvato all'unanimità. Pongo in votazione il testo così risultante: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 17

Coloro che avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo, ai sensi del Decreto del Ministro della pubblica istruzione, 4 settembre 1956, sono ammessi ai concorsi banditi per le carriere direttive.

Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo fare due osservazioni. Se sono stato bene informato, talora per la nostrificazione e riconoscimento del titolo di laurea conseguito all'estero vengono richieste delle prove suppletive, ed in questo caso le prove suppletive daranno luogo ad una votazione; allora come si può, specialmente se il concorso fosse solo per titoli, ma anche se per titoli ed esami, fare un'utile graduatoria, mancando di un elemento di giudizio? perchè l'interessato non può evidentemente produrre il voto che ha conseguito e del quale la commissione può tenere conto, se questo voto è ancora da comunicare ufficialmente forse anche ufficiosamente!... Quindi bisognerebbe forse vedere che la documentazione definitiva sia presentata prima della compilazione della graduatoria, per non mettere in difficoltà la commissione stessa nell'attribuire i punti. Inoltre mi pare che intervengono due decreti nella fase dei concorsi: uno con il quale viene approvata la graduatoria; la commissione fa la graduatoria, ed il Ministro, in questo caso il Presidente della Giunta, approva la graduatoria, che non è ancora la nomina, e la nomina è con successivo decreto. Allora temo che questa duplice fase possa determinare confusione, se non viene chiarito che è prima del primo decreto. Perchè, come si fa ad approvare una graduatoria dalla quale viene poi depennato, dopo la pubblicazione del decreto con il quale viene approvato un nominativo? Anche

« decadenza » è forse un termine improprio, perchè si decade da un diritto, ma essere collocato nella graduatoria non è ancora un diritto; potrà essere una aspettativa, l'origine della creazione di un rapporto che dà dei diritti, ma non è ancora un diritto. In seconda lettura si potrà correggere.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per l'ultima questione sollevata da Scotoni, di improprietà di terminologia in quel secondo comma ove si parla di decadenza: « i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo », devo dire che anche in altri casi la legge usa questo termine anche là dove non sia già costituito un pieno diritto; è un termine che stabilisce la cessazione dalla posizione amministrativa si decade da una posizione amministrativa, oltre che da un diritto pieno e riconosciuto. Posso convenire che la situazione ideale nell'uso dei termini dovrebbe avere due vocaboli per le due diverse situazioni, ma sono certo di poter affermare che questo uso un po' promiscuo è anche nella legge dello Stato. Per quanto riguarda il resto la cosa è più difficile. Dice Scotoni che in pratica si dovrebbe attendere il documento riconoscitivo, perchè esso porta elementi di giudizio che la commissione deve poter valutare. Noi invece abbiamo inteso proprio di superare questa situazione che può prolungarsi nel tempo, stabilendo che si prenda per base il titolo equipollente, conseguito all'estero, ammettendo intanto al concorso, che evidentemente dovrà svolgersi con la valutazione del titolo in quel momento presentato. Se dopo intervengono spostamenti, se sono solo di voti, di voti migliori o peggiori, ormai la cosa dovrebbe considerarsi fatta e gli elementi nuovi non dovrebbero essere considerati, comunque, incidenti al fine di modificare lo stato di cose. Se invece fossero di bocciatura, allora interviene un secondo comma, c'è la decadenza, perchè il documento riconoscitivo non può essere presentato. Si è voluto proprio evitare la necessità di attendere chissà quanto tempo e quindi è evidente che la commissione deve basarsi in quel momento sul documento che ha in mano. Può anche questo essere fonte di inconveniente, di qualche inconveniente ma o l'una o l'altra cosa, perchè se attendiamo, dobbiamo addirittura non ammettere al concorso fino alla presentazione del documento riconoscitivo; quindi, nonostante qualche possibilità di inconvenienti, praticamente crediamo che la norma possa funzionare.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Vorrei solo aggiungere che il caso dell'esame suppletivo è previsto solo per il *doctor in philologia*, in *philologia germanica* o in *historia*, cioè

per il dottore in lettere dove è detto che se non hanno sostenuto questo qui, cittadini italiani in possesso del diploma di *doctor philosophiae in philologia germanica* o in *historia*, se non hanno sostenuto durante il corso degli studi l'esame di letteratura italiana per ottenere il rilascio del corrispondente diploma di laurea in lettere con indirizzo moderno, ovvero la laurea in materia letteraria, quando siano stati... (legge). Ora, il dottore in lettere proveniente poi addirittura dal Magistero, praticamente è un caso che non dovrebbe avvenire in quanto per il servizio amministrativo, non è neanche il caso di parlare per servizio tecnico, non è preso in considerazione il dottore in lettere, mentre per tutti gli altri titoli è previsto il riconoscimento, cioè l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per il riconoscimento da parte del Ministro per gli affari esteri, poi l'invio al Ministro della pubblica istruzione, il quale lo trasmette alle università o istituto di istruzione per il riconoscimento. Si parla di titoli finali austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, quindi senza esame suppletivo per tutti gli altri titoli.

SCOTONI (P.C.I.): Potrebbe essere in base all'art. 34, ma sarà un caso rarissimo, ma in base all'art. 34 si può prescindere.

DALSASS (S.V.P.): Quella è una norma transitoria!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 17: unanimità.

Art. 18

In sostituzione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38 e successive modificazioni è concessa al personale ivi indicato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, un'indennità regionale pari al 20 % dello stipendio, della retribuzione o del salario effettivamente goduti.

L'eventuale differenza fra l'indennità soppressa e quella istituita con la presente legge, viene mantenuta a titolo di assegno personale che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni della nuova indennità derivanti da aumenti dello stipendio, della retribuzione o del salario spettanti a qualsiasi titolo.

La Commissione ha proposto un nuovo testo che dice:

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, lo stipendio, la retribuzione o il salario del personale della Regione, verrà corrisposto nella mi-

sura pari a quella prevista per i dipendenti dello Stato con stessa carriera e qualifica maggiorati del 20 %. Con pari data cessa, a favore di detto personale, l'indennità prevista all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38 e successive modificazioni.

L'eventuale differenza fra il nuovo e il precedente trattamento economico, viene mantenuta a titolo di assegno personale che sarà riassorbito in occasione degli aumenti dello stipendio della retribuzione o del salario spettanti a qualsiasi titolo.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): A proposito di questo articolo la Giunta invita il Consiglio a considerare l'opportunità di mantenere il testo della Giunta. L'art. 18 tratta di una di quelle tali spade di Damocle di cui si parlava nella discussione generale; riguarda l'istituzione di questa indennità regionale pari al 20 % dello stipendio. Sappiamo che nell'esame dell'analogia legge sarda, il Governo ha rinviato la legge anche per questo motivo. Si tratta ora di vedere, al fine di superare questa difficoltà, se sia meglio, ferma restando la sostanza, la dizione del testo della Giunta o la dizione del testo della commissione. La commissione nella sostanza mantiene la maggiorazione del 20 % dello stipendio come trattamento al personale, non è esattamente la stessa cosa, perchè adottando il concetto dell'indennità regionale pari al 20 %, essa indennità viene calcolata mese per mese in ragione del 20 % dello stipendio. Mentre se diciamo « viene corrisposto uno stipendio maggiorato del 20 % » questo aumento incide ed opera anche a proposito della 13^a mensilità, anche a proposito della liquidazione del compenso per lavoro straordinario, e non è perfettamente esatto ed uguale il contenuto delle due norme. Ma non credo che sia questo il ragionamento che ha indotto la commissione a modificare l'articolo; credo che la ragione sia stata la speranza di adottare una formula che passi più facilmente. E' proprio qui che la Giunta prega il Consiglio di trovare, da questo punto di vista, più adatta la formula della Giunta stessa. Se parliamo di un aumento di stipendio è più difficile che lo Stato non veda toccato quel tale interesse nazionale di cui ha parlato nella lettera di rinvio della legge sarda, sarà più facile che egli veda un pericolo nella norma che possa essere invocata come un precedente dalle categorie stesse del personale dello Stato, da categorie di altro personale, allargando così la possibilità dell'aumento degli oneri complessivi per servizio di personale che pesano sul bilancio dello Stato e di altri enti. Se c'è una ragione specifica per introdurre questo accorgimento è quella di dare un'indennità al nostro personale, soprattutto per la ragione particolare che lo sviluppo

di carriera, tenuto conto dei ruoli che approveremo con le tabelle, è nel rapporto d'impiego con la Regione molto meno aperto che nel rapporto di impiego verso lo Stato, data la differenza sostanziale di proporzioni fra l'organismo dello Stato e l'organismo molto più limitato della Regione. Questa situazione particolare può giustificare una misura particolare. Il concetto di una misura particolare è più facilmente espresso attraverso l'istituzione di una indennità che compensi questo minore sviluppo di carriera, che non quello puro e semplice della corresponsione di uno stipendio maggiorato.

Secondo noi dunque, la maggiore probabilità di successo o comunque la minore probabilità di bocciatura è data dal testo della Giunta che non dal testo della commissione. Perciò la Giunta insiste sul proprio testo. A questo proposito Scotoni in commissione, ma poi anche nell'intervento che ha svolto in sede di discussione generale della legge, ha richiamato l'attenzione sulla possibilità che forse ci sarebbe stata di adottare un metodo diverso, facendo riferimento al metodo adottato dalla Valle d'Aosta, cioè sganciando l'ordinamento del personale regionale dall'inquadramento delle carriere e delle qualifiche come previste dalla legge dello Stato, adottando altre carriere ed altre qualifiche. Ora poi sono tornato su questo tema e lo ho fatto anche esaminare. Intanto questo espediente da noi non sarebbe adottabile, come è stato possibile per la Valle d'Aosta, perchè quella Valle non si è trovata nella necessità di assorbire un notevole contingente di personale dello Stato, che ha già uno stato giuridico, una definizione di carriera e che dobbiamo armonizzare con il personale a chiamata. La Valle d'Aosta ha assunto il personale che aveva la Provincia, con qualifiche e denominazioni diverse da quelle che ha il personale dello Stato. Noi ci siamo trovati in una situazione diversa, ma poi abbiamo esaminato attentamente il trattamento economico di quel personale ed ora ci è risultato che, tolto che per il grado secondo delle tabelle organiche di sviluppo di carriera della Valle di Aosta, al quale grado secondo è stato fissato un trattamento economico intermedio fra il 4° ed il 5° grado dello Stato, è il grado al vertice della carriera, per tutti gli altri gradi il trattamento economico corrisponde a quello dello Stato, anche se le qualifiche adottate sono diverse. Quindi anche là non si è innovato in quel senso a cui tende la norma nostra. Tutto sommato, anche considerata quella tale indennità che, sia pure con difficoltà notevoli, ha avuto temporaneamente l'approvazione dallo Stato, perchè l'abbiamo potuta introdurre e praticamente corrispondere, anche considerato questo e considerando che appunto lo Stato ha detto nella fase di attesa di sì, quindi sarà anche più facile

che dica sì nella fase definitiva, siamo dell'opinione che valga la pena di mantenere il testo della Giunta. Un'altra differenza sulla quale mi pare doveroso richiamare l'attenzione del Consiglio è che il testo della Giunta estende questo trattamento a tutto il personale previsto all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952 n. 38, in esso incluso anche il personale della Corte dei Conti, come hanno fatto tutte le Regioni. Con il testo di cui all'articolo 18 ci sarebbe l'esclusione di questo personale; perchè il testo disciplina gli stipendi del personale della Regione ed esclusivamente della Regione. Anche su questa variante credo doveroso richiamare l'attenzione del Consiglio. Noi dovremmo, ed almeno lo spirito della Giunta è nel senso di conservare l'indennità anche all'altra categoria di personale, analogamente a quanto hanno fatto le altre Regioni perchè con ciò si garantisce meglio una certa maggiore continuità di permanenza in sede dei funzionari a cui è affidata l'attività di vigilanza e di controllo sugli atti della pubblica amministrazione. Tutto ciò considerato la Giunta propone di vedere votato e approvato il testo della Giunta stessa.

PRESIDENTE: I cons. Raffaelli, Bondi, Vinante, Scotoni propongono alcuni emendamenti al testo della Commissione. Quindi se il Consiglio decide di votare sul testo della Giunta, questi emendamenti diventano superflui; se si discute sul testo della Commissione bisognerà che li legga. Sono emendamenti sostitutivi.

Il primo comma dell'art. 18, testo della Commissione, fino alle parole « 20 % » resta invariato. Dopo si sostituisce la frase che inizia « con pari data » con il testo seguente: « Con pari data l'indennità prevista all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952 n. 38 e successive modificazioni, cessa nei riguardi di detto personale, ferma restando la sua attribuzione in ragione del 20 % sullo stipendio a favore del personale di cui all'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 ». Poi resterebbe invariato il terzo comma: « L'eventuale differenza ecc. ». Viene proposta l'aggiunta di un nuovo comma del seguente tenore: « Per il personale di cui al predetto art. 74 l'eventuale differenza sarà riasorbita in occasione delle maggiorazioni della indennità derivanti dall'aumento dello stipendio, della retribuzione o del salario ».

Queste sono le proposte che correggono il testo della Commissione.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Sarà il caso che vengano illustrati.

PRESIDENTE: Cons. Raffaelli, se vuole illustrare.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' già stato detto che si tratta di un'indennità già istituita a favore del personale della Corte dei Conti, non solo nella Regione Trentino - Alto Adige, ma anche nelle altre. Noi non vediamo la ragione per toglierla ed abbiamo presentato noi un emendamento, perchè appunto la modificazione all'art. 18, portata dalla commissione, era stata interpretata come una volontà di privare i funzionari della Corte dei Conti di questo 20 %, di questa indennità regionale, il che è assolutamente estraneo alle nostre intenzioni. Per cui o resta il testo della Giunta ed evidentemente la modifica o l'emendamento non ha senso, o prevale il testo della commissione ed allora l'emendamento al testo della commissione si rende necessario per mantenere in vita l'indennità regionale a favore del personale della Corte dei Conti. Non c'è niente da illustrare in questo senso.

PRESIDENTE: Pertanto se la Commissione ritira il testo, col testo della Giunta si raggiungerebbe lo stesso risultato e sarebbe un testo più semplice.

SCOTONI (P.C.I.): Non sarei d'accordo di ritirare il testo della commissione, perchè la commissione non tanto è partita, almeno per quanto mi risulta, dal desiderio di cercare una formula che passasse più facilmente; è partita dalla convinzione che sia l'una che l'altra formula presentano tutte e due dei rischi. Infatti il rinvio della legge sarda è stato fatto sull'art. 17 che istituiva una speciale indennità accessoria. Quindi, il mettere noi « indennità » vuol dire proprio ricopiare la stessa frase che ha portato all'impugnativa. Ammetto che mettendoci il testo della Commissione non si limitano questi pericoli, ma non si aggravano neanche. Inoltre la commissione pensava che oltre al vantaggio che deriverebbe al personale dal fatto che questo aumento del 20 % sullo stipendio andrebbe anche sulla 13^a mensilità, anche sul lavoro straordinario, ci sarebbe un vantaggio ancora più cospicuo derivante dal fatto che sarebbe pensionabile, cosa che qui non si ritiene che sia possibile con la formula dell'indennità. Per quanto riguarda poi la questione che si escluderebbe del personale, per rimediare mi pare che la commissione sia tutta d'accordo, perchè nessuno ha detto « approviamo questa formula per escludere questo o quest'altro », anzi io credo che anche con la formula della commissione la Corte dei Conti ed altri funzionari dovrebbero avere diritto a questa indennità. « Il personale della Regione »: il personale della Corte dei Conti non è personale della Regione, si dice che con pari data non ha più valore l'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952. In questo caso casca

la norma e casca per tutti. Si dice « per il personale della Regione », e la Corte dei Conti della Regione non è, al posto di uno diamo l'altro, chi non riceve uno dovrebbe continuare a ricevere l'altro. Comunque, per superare difficoltà di interpretazione sono stati presentati degli emendamenti.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Vorrei ancora dire alcune cose. Mi sono particolarmente riferito, nel preferire il testo della Giunta, ad un discorso del Ministro del Tesoro che ho letto recentemente e nel quale veniva trattata la questione del trattamento economico degli enti parastatali. Il Ministro esprimeva insistentemente il concetto dell'impossibilità di differenziare nel trattamento degli stipendi personale comunque chiamato ad assolvere funzioni pubbliche similari. Non esiste differenza essenziale fra il servizio prestato alle dipendenze di una Regione o dello Stato o della Provincia. Sono funzioni di interesse generale collettivo pubblico, e lì l'insistenza a vedere, in una rotture del fronte unico degli stipendi, una minaccia a un certo interesse nazionale, al contenimento dell'espansione della spesa pubblica e all'uguaglianza di trattamento di tutti era affermata in maniera proprio categorica. Ecco perchè, pur avendo visto che il motivo di rinvio della legge sarda è fatto in relazione ad una terminologia analoga alla nostra, *indennità speciale*, mi è sembrato e mi sembra tuttora, — con qualche sfumatura, nella sostanza le due cose si equivalgono — comunque preferibile l'adozione del concetto di una indennità che si giustifichi con condizioni particolari di servizio meno favorevoli sotto certi aspetti di quelli che si trovano alle dipendenze dello Stato.

Per quanto riguarda la parte più forte, che è cioè la possibilità di considerare come integrante l'indennità, parte integrante dello stipendio ai fini del calcolo della pensione, noi abbiamo sempre considerato questa indennità come pensionabile insieme allo stipendio. Mi si sottolinea anche in questo momento che il quesito è stato già risolto in senso positivo per tutte le indennità a carattere continuativo anche da parte della Cassa pensioni per impiegati degli enti locali, a cui noi andiamo ad assicurare il nostro personale. Quindi questa meta è già raggiunta pacificamente anche conservando il testo nostro.

DALSASS (S.V.P.): Certo che anche io devo associarmi a quello che ha già detto Scotoni, che noi in sede di commissione non avevamo nessuna intenzione di escludere del personale, e nemmeno il personale della Corte dei Conti. Ma volevo far presente che era nostro intendimento anche dare, con la formulazione della commissione, i maggiori

vantaggi possibili al personale. Adesso non dico e non posso dire con esattezza e non lo può dire nessuno che proprio la formulazione così fatta della commissione sia motivo di rinvio, ma potrebbe essere rinviata anche con la formulazione della Giunta. Comunque faccio presente che la formulazione della Giunta Regionale esclude certi vantaggi, compresa per esempio la 13^a mensilità, che sullo stipendio nuovo siano calcolate le ore straordinarie. Una cosa alla quale non ha accennato il Presidente della Giunta Regionale, è che, secondo me, non è neanche pensionabile quel 20%. Se avessi assicurazione che quel 20% è pensionabile potrei anche dire « va bene, tanto, per non creare dei motivi di rinvio, potremmo essere d'accordo su questo testo della Giunta »; ma se non è pensionabile, il che è stato assicurato anche alla commissione, non solo dai membri della commissione, ma anche lei Presidente era molto perplesso su questo e diceva che non sapeva se era pensionabile o meno il 20%, allora in definitiva si è pensato, anzi si era convinti che non era pensionabile, e non vorrei che si escludessero questi vantaggi. D'altro canto se è pensionabile, potremmo anche accettare in un certo senso il testo della Giunta. Comunque, se una misura straordinaria si può adottare in questo caso, nel senso che è ammissibile proporre una maggiorazione dello stipendio del 20%, è la stessa cosa se si applica allo stipendio o se si istituisce un'indennità, perchè i gradi sono quelli che sono. Se la possibilità di uno sviluppo di carriera è minore in Regione, tanto vale dare il 20% come maggiore stipendio o il 20% come indennità, è una misura straordinaria. Se la legge sarda è stata respinta con la motivazione di questa indennità, faccio presente che la Regione sarda aveva previsto il 40% e non il 20%, può darsi che sia anche la misura che ha determinato di respingere il provvedimento in parola. Perciò se è pensionabile può anche da me essere accettato, se no dovrei insistere con le modifiche eventualmente necessarie sul testo della commissione, modifiche proposte perchè nessuno sia escluso da questo maggiore vantaggio.

VINANTE (P.S.I.): Volevo chiedere la parola soprattutto per quanto riguarda il testo della commissione. Se verrà approvato il testo della Giunta allora non ha più ragione di essere, ma se venisse approvato il testo della commissione desidererei, Presidente, avere una chiarificazione, soprattutto per quanto riguarda il primo capoverso, dove dice: « Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, lo stipendio, la retribuzione o il salario del personale della Regione verrà corrispo-

sto nella misura pari a quella prevista per i dipendenti dello Stato... ecc. ». Ora, questo è anche un po' legato all'art. 30, dove è intenzione d'altra parte mia di chiedere che venga concesso al personale comandato, che non chiede di passare alla Regione, di poter rimanere comandato. In questo caso verrebbe privato di questa eventuale indennità. Vorrei sentire dal Presidente della Giunta se considera personale della Regione anche quel personale che avesse a rimanere in posizione di comando, anziché nell'inquadramento nell'organico. Non ho presentato nessun emendamento, perchè prima aspetto che il Presidente della Giunta mi voglia gentilmente dare qualche chiarificazione.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Rispondo prima al cons. Dalsass, poi a lei in ordine allo sviluppo degli interventi. Guardi che il dubbio a proposito della pensionabilità dell'indennità è stato chiarito; è certo che il concetto di elemento pensionabile in aggiunta allo stipendio si estende a tutte le indennità di carattere permanente, e la Cassa pensioni per gli impiegati di enti locali deve anche essere stata sentita su questo tema, e la risposta è stata affermativa. Questa è stata sempre la aspirazione nostra, di considerare questo elemento come includibile nel calcolo della liquidazione della pensione. Non credo che oggi ci siano timori da nutrire in proposito. Se, essendo tutto possibile, capitasse qualche difficoltà, torneremo sull'argomento per chiarire in quel senso. Ma oggi difficoltà in quel campo non ne vediamo. Voglio dire per la seconda volta, che, pur essendo vero che la differenza fra i due testi non è molto sensibile, anche ai fini di quelle tali difficoltà che dobbiamo superare, è assolutamente vero che il concetto di indennità si lega normalmente a condizioni particolari che vanno considerate, mentre la maggiorazione di stipendio è qualche cosa che si lega più generalmente al trattamento economico; dove ci sono situazioni particolari che si vogliono temperare nel trattamento economico si istituiscono indennità. Ecco perchè penso che dovrebbe — in certo modo, qui stiamo facendo la divisione del capello in 4 — la differenza non è molta ma dovrebbe essere preferibile.

All'obiezione di Vinante rispondo che ha fatto bene a mettere in discussione questo, perchè è un argomento che devesi postulare per la conservazione del testo della Giunta. Secondo il testo della Giunta non c'è nessun dubbio che questa indennità rimane e continuerà ad essere corrisposta anche al personale che si trovasse nella condizione dell'art. 30; con il testo della commissione questo personale verrebbe escluso, perchè non è più personale della Regione. « Gli stipendi e le retribuzioni del per-

sonale della Regione »... dice il primo comma dell'art. 18. Questo personale comandato che non ha optato e continua a prestare servizio non assumerebbe la qualifica di personale della Regione, e nel nostro testo all'art. 18 invece abbiamo solo: « In sostituzione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge ecc. è concessa al personale una indennità pari al 20 % dello stipendio ecc. ». Con il primo nostro testo il dubbio sollevato da Vinante è escluso in favore di quel tale personale che continua a percepire l'indennità; con il testo della commissione il dubbio rimarrebbe ed anzi affermerei che quel personale, che non può più essere chiamato personale della Regione, verrebbe escluso, probabilmente contro l'intenzione della commissione stessa, dalla possibilità di percepire l'indennità. Anche sotto questo aspetto ci permettiamo di insistere per la conservazione del testo della Giunta.

PRESIDENTE: Per conservare il testo della Giunta bisognerebbe votare contro l'emendamento presentato da Raffaelli e contro il testo della commissione, per arrivare a votare il testo della Giunta; se la commissione...

DALSASS (S.V.P.): Io non posso ritirare il testo della commissione, sarebbe la commissione che dovrebbe ritirarlo.

PRESIDENTE: E' tanto per non mettere il Consiglio di fronte a votazioni che sono contrarie anche a quello che il Consiglio vuole raggiungere. Dobbiamo cautelarci, perchè anche loro insistono nell'emendamento; questi emendamenti magari sono votati perchè riescono a superare quello che la commissione non aveva superato. D'altro canto se non si vuole il testo della commissione, bisognerebbe votare contro tutto.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Proponerei questo metodo di votazione: votiamo il testo, così come è proposto dalla commissione; se quel testo non viene approvato, resta in piedi il testo della Giunta, vengono ritirati gli emendamenti, in questo caso...

RAFFAELLI (P.S.I.): Se venisse approvato il testo della commissione senza gli emendamenti?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' giusto! Allora concordate voi come volete...

BRUGGER (S.V.P.): Più facile sarebbe che il Presidente della Commissione entro cinque minuti riunisca la Commissione...

RAFFAELLI (P.S.I.): Manca Mitolo, non si può, è membro della Commissione!

BRUGGER (S.V.P.): Non fa niente, la commissione a maggioranza sarà presente.

PRESIDENTE: Ma non c'è qui la commissione. Quali membri della commissione, presenti in Consiglio, sono d'accordo di ritirarlo?

BRUGGER (S.V.P.): Se quelli decidono di ritirare la loro proposta?

PRESIDENTE: Quali sono i membri della commissione? Guardate, per non fare questioni di regolamento. Se voi ritenete, date le spiegazioni avute, che tutti vogliono raggiungere questo scopo, che valga il testo della Giunta, allora c'è un'unica cosa: votare contro gli emendamenti presentati perchè si arriva così ad eliminare ogni inconveniente, cioè la presentazione di questo emendamento.

SCOTONI (P.C.I.): Si può votare l'emendamento, e votare contro il testo emendato.

PRESIDENTE: Metto in votazione gli emendamenti presentati da Raffaelli, Vinante, Bondi: respinti a maggioranza.

Metto ai voti il testo della Commissione: respinto a maggioranza.

Metto ai voti il testo della Giunta: approvato a maggioranza.

Facciamo un ultimo articolo e poi andiamo a casa.

RAFFAELLI (P.S.I.): No, Presidente, sono le 18!

PRESIDENTE: Andiamo avanti, ho detto che facciamo un altro articolo.

ART. 19 — *Al personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti locali o da Enti pubblici, comandato in servizio presso la Regione, il quale esercita con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita nella propria Amministrazione, può essere attribuita una indennità pari alla differenza tra il trattamento economico della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita e quella in godimento, tenendo conto degli aumenti periodici maturati.*

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La Commissione propone: « Al personale in servizio con qualifica non inferiore a Consigliere di prima classe o primo segretario, il quale esercita con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita, può essere attribuita una indennità pari alla differenza tra il trattamento economico della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita e quella in godimento, tenendo conto degli aumenti periodici maturati ». Rimane invariato il secondo comma. La Giunta propone un emendamento al testo della Commissione, primo comma, dopo le parole « primo segretario » inserire « e qualifiche equiparate ».

C'è una proposta di emendamento a firma Dalsass-Brugger-Mayr per sopprimere la parola « primo » dove si dice « primo segretario ».

VINANTE (P.S.I.): Sull'articolo. Chiedo una ragione. Non mi sono spiegato perchè si voglia creare questa posizione di privilegio soltanto a coloro che non hanno una qualifica inferiore a consiglieri di prima classe o primo segretario. Adesso viene emendato. Comunque vorrei chiedere perchè si vuole consentire soltanto a queste determinate categorie di poter avere un riconoscimento di qualifica superiore, e se vi sono anche in altri casi? Non capisco perchè si vuole limitare. Quando il personale viene inquadrato in organico probabilmente viene inquadrato nella categoria che gli spetta per diritto, in base al servizio prestato, ai titoli. Non vedo perchè si vuole creare un nuovo articolo che può creare delle possibilità di favoreggiamento a delle categorie. Vorrei sentire la ragione, perchè si vuole introdurre questo articolo.

DALSASS (S.V.P.): Ho preso la parola sull'emendamento presentato anche da me, cioè per sopprimere la parola « primo » e lasciare solo « segretario ». E' anche una risposta al cons. Vinante. Noi proponiamo di stralciare « primo » segretario per il motivo che una indennità che si concederebbe in più al personale in quanto esplica funzioni di qualifica superiore, è giustificato solo per determinate qualifiche, non per le qualifiche iniziali, come per Consiglieri di I, II e III classe, in quanto in base al Testo unico le attribuzioni sono uguali, ed analogamente volevamo anche regolare la materia per le carriere di concetto, in quanto con « primo segretario » andremo già alla IV qualifica dall'iniziale, mentre con « segretario » andremo alla III come facciamo per i Consiglieri. I Consiglieri di prima classe e segretario è la terza. Analogamente dunque andremo a mettere sullo steso piano le carriere. Con ciò credo che anche la Giunta sarà d'accordo. Dopo si potrebbe e si può senz'altro aggiungere « e qualifiche equiparate ». Ma que-

sta parola premette che si metta « segretario » e non « primo segretario ».

ODORIZZI (Presidente G.R.): Va bene, d'accordo.

SCOTONI (P.C.I.): Sull'emendamento della Commissione che del resto ripeteva quello che proponeva la Giunta, mi pare che il dire « può essere attribuita » non sia giusto. Se effettivamente un funzionario esplica per un determinato periodo di tempo delle funzioni corrispondenti alla qualifica superiore con le conseguenti responsabilità, impegni ecc. mi pare che sia giusto dargliela e non fare una cosa a discrezione dell'amministrazione. La amministrazione interviene nella fase di accertamento, se lui effettivamente esercita queste funzioni. Una volta che sia accertato, e qui si potrebbe rispondere alla domanda che poneva Vinante, secondo quanto ho capito, questo articolo sta a regolare una situazione di questo tipo. Ad un certo momento una sezione manca del suo direttore, perchè è stato promosso, trasferito, si è ammalato, è in aspettativa, non ha espletato il concorso.

Passano mesi, non due o tre giorni di ferie, di breve permesso. Per un determinato periodo abbastanza lungo manca il direttore di sezione. L'amministrazione incarica un consigliere di prima classe a svolgere le funzioni di direttore di sezione durante l'assenza. Questi svolge una funzione, ha una responsabilità, dovrà fare un lavoro superiore a quello che sarebbe la qualifica da lui rivestita e quindi sembra giusto che abbia anche lo stipendio col quale quella qualifica viene ricompensata. Ma allora, se è così, mi parrebbe che non dovrebbe essere una cosa discrezionale, ma, una volta accertata l'esistenza delle condizioni, dovrebbe senz'altro essere concessa, per cui credo che sarebbe meglio, invece di dire « dovrebbe essere attribuita », dire « è attribuita ». Tanto la amministrazione ha sempre la possibilità di accertare se sussistono queste condizioni. Questa spiegazione credo che possa anche dare una risposta alle preoccupazioni di Vinante, nel senso che per le altre qualifiche non esiste una differenza. Secondo il testo unico i Consiglieri di terza, di seconda e di prima non hanno un salto di qualifica nelle loro prestazioni, questo avviene solo fra consigliere di prima classe e direttore di sezione, fra direttore di sezione e direttore di divisione, e su e su.

VINANTE (P.S.I.): Le chiarificazioni date adesso dal dott. Scotoni mi creano una maggiore preoccupazione per il fatto che l'amministrazione può prendere un funzionario di sua simpatia, gli assegna provvisoriamente la direzione di divisione,

aspetta che passino diversi mesi e poi diventa di diritto, mentre per diventare direttore di sezione la promozione è prevista con concorso, con esami di idoneità e quindi deve essere posto tutto il personale per poter partecipare all'occupazione di quel posto. Il fatto che per un determinato periodo di tempo che occupa quel posto, scelto dall'amministrazione, gli consenta di diritto di occupare il posto di direttore di sezione, per me costituisce una facoltà all'amministrazione di creare delle discriminazioni o favoreggiamenti. Se le illustrazioni date dal cons. Scotoni sono quelle, per maggior ragione, dico, non vedo opportuno che esista questo articolo e se esiste, voto contro.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Guardi, Vinante, pensa lei che non si verifichi mai una situazione di carenza di un posto? Si verifica e lei la può coprire seguendo la trafila prevista dalla legge, cioè con le promozioni e rispettivamente con altre misure. Una di queste misure è questa, in quanto può non essere possibile e non essere maturo il tempo per procedere a promozioni, o altrimenti avere il posto non coperto. Tutte le leggi presuppongono in chi le applica un minimo di serietà. Non è possibile pensare sempre che si faccia della legge un uso cattivo. L'articolo ha la sua ragione di essere, può essere utilizzato quando appunto si verificano questi casi di bisogno, realmente, quando non vengano creati d'artificio e non se ne faccia un uso parziale. Ma, creda che nella realtà la situazione si presenterà, per cui è opportuno che esista una norma che dia modo comunque di rimediare ad una situazione che le esigenze di servizio chiedono che sia rimediata.

Per quanto riguarda ciò che ha detto Scotoni, che in quanto l'amministrazione abbia già fatto la valutazione dell'opportunità dell'attribuzione di queste funzioni del grado superiore, il compenso sia adeguato a quelle funzioni, e non sia più applicato l'aumento a discrezione della pubblica amministrazione, ma sia dato, credo che questa osservazione sia giusta, per cui invece di « può essere attribuito », « viene attribuito ». Sono prontamente d'accordo di accettare la motivazione perchè mi sembra giusta.

PRESIDENTE: Adesso c'è il testo della Commissione che è diverso dal testo della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Anche là è detto « può essere attribuito ».

PRESIDENTE: Sì, ma il titolare è il personale in servizio con qualifica inferiore, non personale di ruolo dipendente.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Siamo d'accordo.

PRESIDENTE: Metto ai voti il testo della Commissione che è corretto: soppresso « primo », dopo la parola « segretario » aggiungere « e qualifiche equiparate » e « viene attribuita » anzichè

« può essere attribuita »: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Pongo ai voti tutto l'art. 19 emendato: maggioranza favorevole, 1 contrario, 1 astenuto.

Rinviamo la seduta a venerdì, ore 9.30.

(Ore 18.15).

